Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 53 del 1° marzo 1971

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 1° marzo 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

REGOLAMENTO

(Testo approvato dall'Assemblea il 17 febbraio 1971)

CAMERA DEI DEPUTATI

REGOLAMENTO

(Testo approvato dall'Assemblea il 18 febbraio 1971)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

REGOLAMENTO
(*Testo approvato dall'Assemblea il 17 febbraio 1971*)

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.
Decorrenza delle prerogative e dei diritti inerenti alla funzione di senatore

I senatori acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti inerenti alle loro funzioni, per il solo fatto della elezione o della nomina, dal momento della proclamazione se eletti, o dalla comunicazione della nomina se nominati.

Art. 2.
Ufficio di presidenza provvisorio

1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Senato è presieduto provvisoriamente dal più anziano di età.
2. I sei senatori più giovani presenti alla seduta sono chiamati ad esercitare le funzioni di segretari.

Art. 3.
Giunta provvisoria per la verifica dei poteri - Proclamazione dei senatori subentranti

1. Costituito il seggio provvisorio, il Presidente, ove occorra, proclama eletti senatori i candidati che subentrano agli optanti per la Camera dei deputati.
2. Per i relativi accertamenti, il Presidente convoca immediatamente una giunta provvisoria per la verifica dei poteri.
3. La giunta provvisoria è costituita dai senatori membri della giunta delle elezioni del Senato della precedente legislatura che siano presenti alla prima seduta. Qualora il loro numero sia inferiore a sette, il Presidente procede, mediante sorteggio, all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. La giunta provvisoria è presieduta dal componente più anziano di età ed ha come segretario il più giovane.

CAPO II

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 4.
Elezione del Presidente

Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, il Senato procede alla elezione del Presidente con votazione a scrutinio segreto. E' eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, nel giorno successivo, ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Art. 5.
Elezione degli altri componenti della Presidenza

1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro vice presidenti, di tre questori e di otto segretari.
2. Per tali votazioni, ciascun senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i vice presidenti, due per i questori, quattro per i segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
3. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
4. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 6.
Spoglio delle schede per l'elezione dei componenti della Presidenza

1. Lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente è fatto in seduta pubblica dall'Ufficio di presidenza provvisorio.
2. Lo spoglio delle schede per le votazioni di cui all'articolo 5 è fatto senza indugio da otto senatori estratti a sorte. La presenza di cinque è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.

Art. 7.
Consiglio di presidenza

Appena costituito l'Ufficio definitivo di presidenza, che prende il nome di Consiglio di presidenza, il Presidente ne informa il Presidente della Repubblica e la Camera dei deputati.

CAPO III

DELLE ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA

Art. 8.
Attribuzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta il Senato e regola l'attività di tutti i suoi organi, facendo osservare il regolamento. Sulla base di questo, dirige la discussione e mantiene l'ordine, giudica della ricevibilità dei testi, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Sovrintende alle funzioni attribuite ai questori ed ai segretari. Assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell'amministrazione del Senato.

Art. 9.
Attribuzioni dei vice presidenti

1. I vice presidenti sostituiscono il Presidente nella direzione dei dibattiti e nelle mansioni di rappresentanza del Senato nelle pubbliche cerimonie.
2. Il Presidente del Senato designa il vice presidente incaricato di esercitare le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento.

Art. 10.

Attribuzioni dei questori

I questori, secondo le disposizioni del Presidente, sovrintendono collegialmente alla polizia, ai servizi del Senato ed al cerimoniale; predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo del Senato; provvedono, anche singolarmente nei casi previsti dai regolamenti interni dell'amministrazione, alla gestione dei fondi a disposizione del Senato.

Art. 11.

Attribuzioni dei segretari

1. I segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute segrete; tengono nota dei senatori iscritti a parlare; danno lettura dei processi verbali e, su richiesta del Presidente, di ogni altro atto e documento che debba essere comunicato all'assemblea; fanno l'appello nominale; accertano il risultato delle votazioni; vigilano sulla fedeltà dei resoconti delle sedute; redigono il processo verbale delle adunanze del Consiglio di presidenza e coadiuvano in genere il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Senato.

2. In caso di necessità, il Presidente può chiamare uno o più senatori presenti in aula ad esercitare le funzioni di segretari.

Art. 12.

Attribuzioni del Consiglio di presidenza - Proroga dei poteri

1. Il Consiglio di presidenza, presieduto dal Presidente del Senato, delibera il progetto di bilancio del Senato, le variazioni degli stanziamenti dei capitoli ed il conto consuntivo; approva il regolamento della biblioteca del Senato; delibera le sanzioni, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 67, nei confronti dei senatori; nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale del Senato; approva i regolamenti interni dell'amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti; esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

2. Alle riunioni del Consiglio di presidenza, tenute ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 67, partecipano i Presidenti dei gruppi parlamentari che non abbiano propri componenti in seno al Consiglio stesso.

3. Il Consiglio di presidenza rimane in carica, quando viene rinnovato il Senato, fino alla prima riunione della nuova assemblea.

Art. 13.

Cessazione dalle cariche dell'Ufficio di presidenza

I senatori chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche dell'Ufficio di presidenza.

CAPO IV

DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Art. 14.

Composizione dei gruppi parlamentari

1. Tutti i senatori debbono appartenere ad un gruppo parlamentare.

2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il gruppo del quale intende far parte.

3. I senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale gruppo parlamentare intendono aderire.

4. Ciascun gruppo dev'essere composto da almeno dieci senatori. I senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano il gruppo misto.

5. Quando i componenti di un gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il gruppo è dichiarato sciolto e i senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri gruppi, vengono iscritti al gruppo misto.

Art. 15.

Convocazione e costituzione dei gruppi

1. Entro sette giorni dalla prima seduta, il Presidente del Senato indìce, per ogni gruppo da costituire, la convocazione dei senatori che hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei senatori da iscrivere nel gruppo misto.

2. Ciascun gruppo si costituisce comunicando alla Presidenza del Senato l'elenco dei propri componenti, sottoscritto dal presidente del gruppo stesso, nominato nella seduta convocata ai sensi del primo comma. Ogni gruppo nomina inoltre uno o più vice presidenti ed uno o più segretari. Di dette nomine e di ogni relativo mutamento così come delle variazioni nella composizione del gruppo parlamentare, viene data comunicazione alla Presidenza del Senato.

3. Nuovi gruppi parlamentari possono costituirsi nel corso della legislatura.

Art. 16.

Locali, attrezzature e contributi ai gruppi parlamentari

Ai gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature e vengono versati contributi a carico del bilancio del Senato, differenziati in relazione alla consistenza numerica dei gruppi stessi.

CAPO V

DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO, DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA' PARLAMENTARI E DELLA COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA

Art. 17.

Nomina dei componenti della giunta per il regolamento, della giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della commissione per la biblioteca.

Il Presidente, non appena costituiti i gruppi parlamentari, nomina i componenti della giunta per il regolamento, della giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della commissione per la biblioteca, dandone comunicazione al Senato.

Art. 18.

Giunta per il regolamento

1. La giunta per il regolamento è composta di dieci senatori ed è presieduta dallo stesso Presidente del Senato.

2. Il Presidente, apprezzate le circostanze e udito il parere della giunta, può integrare con non più di quattro membri la composizione della giunta stessa al fine di assicurarne una più adeguata rappresentatività.

3. Spetta alla giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del regolamento e il parere su questioni di interpretazione del regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Senato.

Art. 19.

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

1. La giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di ventuno senatori ed è presieduta da un senatore che la giunta elegge tra i propri membri.

2. La giunta procede alla verifica, secondo le norme dell'apposito regolamento, dei titoli di ammissione dei senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica.

3. Spetta, inoltre, alla giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere.

4. Il regolamento per la verifica dei poteri previsto dal comma 2 è proposto dalla giunta per il regolamento, sentita la giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ed è adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 20.

Commissione per la biblioteca

La commissione per la biblioteca è composta di tre senatori. La commissione vigila sulla biblioteca del Senato e propone al Consiglio di presidenza il testo e le modificazioni del regolamento della biblioteca stessa.

CAPO VI

DELLE COMMISSIONI PERMANENTI DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITA' EUROPEE E DELLE COMMISSIONI SPECIALI E BICAMERALI

Art. 21.

Formazione e rinnovo delle commissioni permanenti: designazioni da parte dei gruppi

1. Ciascun gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole commissioni permanenti di cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni dodici iscritti.

2. I gruppi composti da un numero di senatori inferiore a quello delle commissioni sono autorizzati a designare uno stesso senatore in due commissioni in modo da essere rappresentati in ogni commissione.

3. I senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel primo comma sono distribuiti nelle commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo che in ciascuna commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in assemblea tra tutti i gruppi parlamentari.

4. Il senatore chiamato a far parte del Governo è, per la durata della carica, sostituito dal suo gruppo nella commissione con altro senatore, il quale continua ad appartenere anche alla commissione di provenienza.

5. Tranne i casi previsti nei commi 2 e 4 nessun senatore può essere assegnato a più di una commissione permanente.

6. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle commissioni permanenti.

7. Le commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.

Art. 22.

Commissioni permanenti - Competenze

Le commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

1) Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione;

2) Giustizia;

3) Affari esteri;

4) Difesa;

5) Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali;

6) Finanze e tesoro;

7) Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport;

8) Lavori pubblici, comunicazioni;

9) Agricoltura;

10) Industria, commercio, turismo;

11) Lavoro, emigrazione, previdenza sociale;

12) Igiene e sanità.

Art. 23.

Giunta per gli affari delle Comunità europee

1. All'inizio della legislatura il Presidente del Senato nomina, tra i senatori designati dai gruppi parlamentari e con riguardo alla consistenza numerica dei gruppi stessi, i ventidue componenti della giunta per gli affari delle Comunità europee. Spetta alla giunta esprimere il parere sui disegni di legge concernenti l'applicazione degli accordi relativi alle Comunità europee ed esaminare gli affari e le relazioni di cui all'articolo 142. Essa è chiamata altresì ad esprimere il proprio parere nelle ipotesi previste dagli articoli 143 e 144.

2. Si applicano alla giunta, per quanto possibile, le disposizioni relative ai poteri ed all'attività delle commissioni permanenti in sede diversa da quella deliberante o redigente, ad eccezione delle norme di cui al comma 2 dell'articolo 50.

Art. 24.

Commissioni speciali

Quando il Senato disponga la nomina di una commissione speciale, il Presidente ne stabilisce la composizione e procede alla sua formazione attraverso le designazioni dei gruppi parlamentari, rispettando il criterio della proporzionalità.

Art. 25.

Nomina di organi collegiali

1. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge o del regolamento, per la elezione dei membri di organi collegiali ciascun senatore vota per due terzi dei componenti da nominare, non computando le frazioni inferiori a metà dell'unità; quando si debbano nominare meno di tre componenti ciascun senatore vota per un solo nome. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggiore numero di voti. A parità di voti si applica l'ultimo comma dell'articolo 5.

2. Lo spoglio delle schede è fatto da tre segretari designati dal Presidente. Si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 11.

3. Per la nomina, mediante elezione, di organi collegiali che per prescrizione di legge o del regolamento debbono essere composti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, la Presidenza comunica ai gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi. Sulla base di tali designazioni il Presidente compila la lista da sottoporre all'assemblea, che delibera con votazione a scrutinio segreto.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto possibile, anche nelle elezioni suppletive.

5. La nomina di organi collegiali o di singoli loro componenti può essere deferita dal Senato al Presidente.

Art. 26.

Organi collegiali bicamerali

1. Quando si deve procedere alla formazione di organi collegiali bicamerali, il Presidente del Senato promuove le opportune intese con il Presidente della Camera dei deputati al fine di assicurare, nel rispetto del criterio della proporzionalità, la rappresentanza del maggior numero di gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento.

2. Per il funzionamento di tali organi, quando hanno sede in Senato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento del Senato.

Art. 27.

Elezione dell'ufficio di presidenza delle commissioni

1. Le commissioni, nella loro prima seduta, procedono all'elezione del presidente, di due vice presidenti e di due segretari.

2. Per la elezione del presidente si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

3. Per la elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari ciascun componente della commissione scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

Art. 28.

Riunione delle commissioni nelle diverse sedi

Le commissioni si riuniscono in sede deliberante per l'esame e l'approvazione di disegni di legge; in sede redigente per l'esame e l'approvazione dei singoli articoli di disegni di legge da sottoporre all'assemblea per la sola approvazione finale; in sede referente per l'esame di disegni di legge o affari sui quali devono riferire alla assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri su disegni di legge o affari assegnati ad altre commissioni. Esse si riuniscono inoltre per l'esame o la deliberazione di affari per i quali non devono riferire all'assemblea, per lo svolgimento di interrogazioni, per ascoltare o discutere comunicazioni del Governo, per acquisire elementi informativi e per compiere indagini conoscitive.

Art. 29.

Convocazione delle commissioni

1. Le commissioni sono convocate per la prima volta dal Presidente del Senato per procedere alla propria costituzione. Successivamente la convocazione è fatta dai rispettivi presidenti con la diramazione dell'ordine del giorno.

2. Gli uffici di presidenza delle commissioni predispongono programmi indicativi dei lavori delle commissioni stesse. Detti programmi debbono essere coordinati con quelli dell'assemblea previsti dall'articolo 54.

3. Al termine di ciascuna seduta, di norma il presidente della commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. L'ordine del giorno è stampato e pubblicato.

4. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, secondo quanto disposto dal comma precedente, l'ordine del giorno deve essere stampato, pubblicato ed inviato a tutti i componenti della commissione non meno di 24 ore prima della seduta. Per le sedute delle commissioni in sede deliberante e redigente detto termine è di 48 ore.

5. La convocazione delle commissioni in sede deliberante e redigente nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato viene comunicata, mediante annuncio della data e dell'ordine del giorno delle sedute delle commissioni stesse, dal Presidente del Senato in assemblea nell'ultima seduta prima dell'aggiornamento o mediante invio dell'ordine del giorno stesso a tutti i senatori, di norma almeno tre giorni prima dalla data di riunione.

6. Nei periodi in cui siede l'assemblea ciascuna commissione permanente si riunisce di norma almeno due volte per settimana.

7. Le commissioni vengono convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, quando ne faccia richiesta il Presidente del Senato, anche su domanda del Governo. Il Presidente del Senato può altresì richiedere che le convocazioni già disposte vengano revocate quando lo reputi necessario in relazione ai lavori dell'assemblea.

8. Nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato, la convocazione di commissioni per la discussione di determinati argomenti può essere richiesta anche da un terzo dei componenti delle commissioni stesse. La convocazione deve avvenire entro il decimo giorno dalla richiesta.

9. Quando l'assemblea è riunita, le commissioni in sede deliberante e redigente sono tenute a sospendere la seduta se lo richiedano il Presidente del Senato o un terzo dei senatori presenti in commissione.

Art. 30.

Numero legale per le sedute delle commissioni - Verificazione

1. Per la validità delle sedute delle commissioni in sede deliberante e redigente e delle sedute nelle quali le commissioni discutano e adottino deliberazioni su affari per i quali non debbano riferire all'assemblea, nonchè nei casi previsti dall'articolo 27, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti delle commissioni stesse. In ogni altro caso le sedute delle commissioni sono valide se è presente almeno un terzo dei loro componenti.

2. La presenza del numero legale è accertata dal presidente all'inizio della seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun senatore può richiederne la verificazione.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la commissione non risulti in numero legale, il presidente toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 31.

Partecipazione dei senatori a commissioni diverse da quelle di appartenenza - Vincolo del segreto

1. Ogni senatore può partecipare alle sedute di commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, senza diritto di voto.

2. Ciascun gruppo può, per un determinato disegno di legge o per una singola seduta, sostituire i propri rappresentanti in una commissione, previa comunicazione scritta al presidente della commissione stessa.

3. Le commissioni possono decidere che, per determinati documenti, notizie o discussioni che interessano lo Stato, i propri componenti siano vincolati dal segreto. In questo caso è vietata la partecipazione dei senatori che non facciano parte delle commissioni stesse, prevista dal primo comma.

Art. 32.

Processo verbale delle sedute delle commissioni

Delle sedute delle commissioni si redige il processo verbale secondo le norme del primo comma dell'articolo 60. Alla redazione del processo verbale sovrintendono i senatori segretari.

Art. 33.

Pubblicità dei lavori delle commissioni

1. Di ogni seduta di commissione si redige e si pubblica un riassunto dei lavori, nonchè, nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste dal regolamento, il resoconto stenografico.

2. Nel riassunto e nel resoconto non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni relative agli argomenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 31.

3. Le sedute delle commissioni in sede referente e consultiva non sono pubbliche.

4. Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente del Senato, su domanda della commissione da avanzarsi almeno 24 ore prima, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

Art. 34.

Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle commissioni - Commissioni riunite - Conflitti di competenza

1. Il Presidente del Senato assegna alle commissioni permanenti competenti per materia o a commissioni speciali i disegni di legge e in generale gli affari sui quali le commissioni sono chiamate a pronunciarsi ai sensi del presente regolamento, e ne dà comunicazione al Senato. Può inoltre inviare alle commissioni relazioni, documenti ed atti pervenuti al Senato riguardanti le materie di loro competenza.

2. Un disegno di legge o affare può essere assegnato a più commissioni, per l'esame o la deliberazione in comune. Le commissioni riunite sono di regola presiedute dal più anziano di età fra i presidenti delle commissioni stesse.

3. Se la commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne riferisce al Presidente del Senato per le decisioni da adottare.

4. Nel caso in cui più commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i presidenti delle commissioni interessate.

Art. 35.

Assegnazione alle commissioni in sede deliberante

1. Fatta eccezione per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per i disegni di legge rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, per i quali sono sempre obbligatorie la discussione e la votazione da parte dell'assemblea, il Presidente può assegnare, dandone comunicazione al Senato, singoli disegni di legge alla deliberazione delle stesse commissioni permanenti che sarebbero competenti a riferire all'assemblea, o di commissioni speciali.

2. Fino al momento della votazione finale, tuttavia, il disegno di legge è rimesso all'assemblea se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della commissione richiedano al Presidente del Senato, o, a discussione già iniziata, al presidente della commissione, che il disegno di legge stesso sia discusso e votato dall'assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 109. Il disegno di legge è rimesso all'assemblea anche nell'ipotesi prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 40.

Art. 36.

Assegnazione alle commissioni in sede redigente

1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35, il Presidente può, dandone comunicazione al Senato, assegnare in sede redigente alle commissioni permanenti o a commissioni speciali disegni di legge per la deliberazione dei singoli articoli, riser-

vata all'assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

2. Entro otto giorni dalla comunicazione al Senato dell'avvenuta assegnazione, otto senatori possono chiedere che l'esame in commissione sia preceduto da una discussione in assemblea per fissare, con apposito ordine del giorno, i criteri informatori a cui la commissione dovrà attenersi nella formulazione del testo. Sulla richiesta l'assemblea delibera per alzata di mano, senza discussione. Se la richiesta è accolta, il disegno di legge viene inserito nel programma dei lavori per essere iscritto all'ordine del giorno dell'assemblea per la discussione anzidetta.

3. Fino al momento della votazione finale da parte dell'assemblea, il disegno di legge è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della commissione, o quando si verifichi l'ipotesi prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 40.

Art. 37.

Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente

1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35, il Presidente del Senato, quando ne faccia richiesta la commissione unanime e il Governo dia il proprio assenso, ha facoltà di trasferire in sede deliberante o redigente un disegno di legge precedentemente deferito alla commissione in sede referente.

2. Il trasferimento non può essere disposto quando sia stato espresso, nell'ipotesi prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 40, parere contrario al provvedimento.

Art. 38.

Pareri sui disegni di legge e sugli affari

Il Presidente può disporre che su un disegno di legge o affare da lui assegnato ad una commissione sia espresso il parere di altra commissione. Se una commissione ritiene utile sentire il parere di altra commissione o di esprimerlo su disegni di legge o affari assegnati a commissione diversa, lo chiede tramite il Presidente del Senato.

Art. 39.

Procedura per la espressione dei pareri

1. La commissione incaricata di esprimere il parere dovrà comunicarlo entro un termine non superiore a 15 giorni, o 8 per i disegni di legge dichiarati urgenti, salvo la facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine ridotto.

2. Se detti termini decorrono senza che la commissione faccia conoscere il proprio parere, si intende che essa non reputa di doverne esprimere alcuno, a meno che, su richiesta del Presidente dell'organo consultato, sia stata concessa dalla commissione competente per materia una proroga del termine, per un tempo che non può essere superiore a quello del termine originario.

3. Il parere è di norma espresso per iscritto. In casi di urgenza o quando comunque se ne manifesti l'opportunità, il parere può essere comunicato alla commissione competente mediante intervento personale del presidente della commissione consultata o di un membro di essa da lui delegato.

4. La commissione consultata può chiedere che il parere scritto sia stampato in allegato alla relazione che la commissione competente presenta all'assemblea.

Art. 40.

Pareri obbligatori

1. I disegni di legge e gli affari riguardanti le materie di cui all'articolo 23 sono assegnati alle commissioni competenti e, per il parere, alla giunta per gli affari delle Comunità europee.

2. Sono assegnati alla 1ª commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre commissioni che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica amministrazione.

3. Sono assegnati per il parere alla 5ª commissione permanente i disegni di legge deferiti ad altre commissioni che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico.

4. Quando la 5ª commissione permanente esprima parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra commissione, motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, il disegno di legge è rimesso all'assemblea qualora la commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

5. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1ª commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, qualora la commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

6. I pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nel precedente articolo 39 e sono stampati in allegato alla relazione che la commissione competente presenta all'assemblea.

Art. 41.

Procedura delle commissioni in sede deliberante

1. Per la discussione e votazione dei disegni di legge da parte delle commissioni in sede deliberante si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla discussione e votazione in assemblea, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 100. Per le votazioni nominali ed a scrutinio segreto — che si svolgono con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116 e nel comma 6 dell'articolo 118 — è richiesta rispettivamente la domanda di tre e di cinque senatori. Le richieste che in assemblea debbono essere avanzate da almeno otto senatori, sono proposte in commissione da almeno due senatori o anche da uno, se a nome di un gruppo parlamentare.

2. La discussione può essere preceduta da una esposizione preliminare del presidente, o di un senatore

dallo stesso delegato a riferire alla commissione, sul disegno di legge, sui suoi precedenti e su tutto quanto possa servire ad inquadrare i problemi che nel disegno stesso vengono regolati.

3. Se il senatore proponente del disegno di legge o, nel caso di più proponenti, il primo firmatario non fa parte della commissione competente a discuterlo, egli dovrà essere avvertito della convocazione della commissione stessa.

4. Tutti i senatori possono trasmettere alla commissione emendamenti e ordini del giorno e chiedere o essere richiesti di illustrarli davanti ad essa.

5. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, nonchè quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica amministrazione, devono essere presentati entro le 24 ore dall'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5ª commissione permanente e alla 1ª commissione permanente. Il termine per il parere è di 8 giorni a decorrere dalla data dell'invio. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 40.

Art. 42.

Procedura delle commissioni in sede redigente
Votazione finale del disegno di legge in assemblea

1. Per la discussione degli articoli nelle commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 41.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 36, la commissione discute e approva i singoli articoli sulla base dei criteri informatori fissati dall'assemblea. Sull'ammissibilità di ordini del giorno o emendamenti che appaiano contrastanti con i detti criteri decide il presidente della commissione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive non sono proponibili nell'ipotesi di cui al comma precedente; nelle altre ipotesi si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 43.

4. Dopo l'approvazione dei singoli articoli la commissione nomina un relatore incaricato di redigere la relazione scritta.

5. In assemblea hanno facoltà di parlare soltanto il relatore e il rappresentante del Governo. Il disegno di legge viene quindi posto ai voti per l'approvazione finale. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

Art. 43.

Procedura delle commissioni
in sede referente

1. Nell'esame dei disegni di legge assegnati in sede referente alle commissioni, dopo la eventuale esposizione preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 41, si svolge una discussione generale di carattere sommario.

2. Alla discussione dei singoli articoli si procede quando siano stati presentati emendamenti. In tal caso la commissione può nominare un comitato, composto in modo da garantire la partecipazione della minoranza, al quale affidare la redazione definitiva del testo del disegno di legge.

3. In commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive. Ove siano avanzate e la commissione sia ad esse favorevole, sono sottoposte, con relazione, all'assemblea. E' ammesso il semplice rinvio della discussione, purchè non superi il termine entro il quale la commissione deve riferire al Senato.

4. Al termine della discussione la commissione nomina un relatore incaricato di riferire all'assemblea. La relazione deve essere presentata nel termine massimo di dieci giorni dalla data dell'incarico.

5. Per sostenere la discussione dinanzi all'assemblea la commissione può nominare una sottocommissione di non più di sette componenti scelti in modo da garantire la partecipazione della minoranza.

6. E' sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

Art. 44.

Termini per la presentazione delle relazioni

1. Le relazioni delle commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione.

2. Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione all'assemblea.

3. Scaduto il termine, il disegno di legge è preso in considerazione, in sede di programmazione dei lavori, per essere discusso, anche senza relazione, nel testo del proponente, salvo che l'assemblea conceda, su richiesta della commissione, un nuovo termine di non oltre due mesi, compatibile con l'attuazione del programma dei lavori.

4. Quando, in applicazione delle disposizioni del precedente comma, vengono in discussione disegni di legge assegnati in sede redigente e dei quali la commissione non abbia esaurito la votazione degli articoli, i disegni di legge stessi sono esaminati e votati dall'assemblea secondo la procedura ordinaria. Tuttavia, nel caso che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36, l'esame in commissione sia stato preceduto dalla discussione preliminare in assemblea, non si fa luogo alla discussione generale.

5. Le relazioni sono stampate e distribuite almeno due giorni prima della discussione.

Art. 45.

Computo dei termini

Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e l'espressione dei pareri non si tiene conto dei periodi in cui i lavori del Senato siano stati aggiornati in attesa di convocazione a domicilio della assemblea.

Art. 46.

Informazioni e chiarimenti richiesti dalle commissioni al Governo - Comunicazioni dei rappresentanti del Governo

1. Le commissioni hanno facoltà di chiedere ai rappresentanti del Governo informazioni o chiarimenti su questioni, anche politiche, in rapporto alle materie di loro competenza.

2. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ad ordini del giorno, mozioni e risoluzioni approvati dal Senato o accettati dal Governo.

3. I rappresentanti del Governo possono intervenire alle sedute delle commissioni per farvi comunicazioni.

Art. 47.

Acquisizione di elementi informativi su disegni di legge e affari assegnati alle commissioni

In relazione ai disegni di legge e in generale agli affari ad esse assegnati, le commissioni possono chiedere ai Ministri di disporre che dalle rispettive amministrazioni e dagli enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed amministratori, siano forniti notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame.

Art. 48.

Indagini conoscitive

1. Nelle materie di loro competenza, le commissioni possono disporre, previo consenso del Presidente del Senato, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.

2. Nello svolgimento di tali indagini, le commissioni non dispongono dei poteri di cui al comma 4 dello articolo 162 del regolamento, nè hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, di emanare direttive, di procedere ad imputazioni di responsabilità.

3. I programmi relativi, predisposti dalle commissioni, sono comunicati al Presidente del Senato il quale, per la loro concreta attuazione, cura le intese con i Ministri competenti, anche per quanto riguarda gli enti pubblici sottoposti al loro controllo, e può autorizzare eventuali consulenze tecniche e sopralluoghi.

4. Tutte le spese riferentisi allo svolgimento delle indagini sono a carico del bilancio del Senato.

5. Al fine delle indagini di cui al presente articolo, le commissioni hanno facoltà di tenere apposite sedute alle quali possono essere chiamati ad intervenire i Ministri competenti, funzionari ministeriali e amministratori di enti pubblici. Possono altresì essere invitati rappresentanti di enti territoriali, di organismi privati, di associazioni di categoria ed altre persone esperte nella materia in esame.

6. A conclusione dell'indagine la commissione può approvare un documento che viene stampato e distribuito. Delle sedute di cui al presente articolo può essere redatto e pubblicato il resoconto stenografico qualora la commissione lo disponga.

7. Se anche alla Camera dei deputati sia stata disposta una indagine sulla stessa materia, il Presidente del Senato può promuovere le opportune intese con il Presidente della Camera affinchè le commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

Art. 49.

Richieste al CNEL di pareri, di studi e di indagini - Osservazioni e proposte del CNEL

1. Le commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare il CNEL ad esprimere il proprio parere su questioni al loro esame che importino indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, o che comunque rientrino nell'ambito della economia e del lavoro. Il Presidente del Senato provvede ad inoltrare la richiesta al Presidente del CNEL fissando il termine per l'emanazione del parere. Se tale termine implichi il superamento di quello assegnato alla commissione per riferire, il Presidente sottopone la questione all'assemblea per la concessione di una proroga ai sensi del comma 3 dell'articolo 44.

2. Il parere del CNEL viene pubblicato in allegato alla relazione della commissione o, nel caso di disegno di legge assegnato in sede deliberante, in apposito stampato allegato a quello del disegno di legge medesimo.

3. Con il consenso del Presidente del Senato e di intesa con il Presidente del CNEL, le commissioni possono invitare ad assistere alle sedute di cui allo articolo 48 i componenti delle commissioni o dei comitati del CNEL competenti per materia.

4. I presidenti delle commissioni o, su loro designazione, i vice presidenti, per incarico delle rispettive commissioni, possono intervenire alle sedute del Consiglio nazionale della economia e del lavoro e delle sue commissioni.

5. Le commissioni possono richiedere al Presidente del Senato di invitare il CNEL a compiere studi ed indagini su argomenti di loro interesse attinenti alle materie di competenza del CNEL medesimo. I risultati di tali studi ed indagini sono pubblicati appena pervenuti.

6. Sono ugualmente pubblicate in appositi stampati le osservazioni e le proposte che il CNEL abbia inviato relativamente a disegni di legge all'esame del Senato.

Art. 50.

Relazioni e proposte di iniziativa delle commissioni - Risoluzioni

1. Le commissioni hanno facoltà di presentare alla assemblea, di propria iniziativa, relazioni e proposte sulle materie di loro competenza.

2. A conclusione dell'esame di affari ad esse assegnati sui quali non siano tenute a riferire al Senato, le commissioni possono votare risoluzioni intese ad esprimere il loro pensiero e gli indirizzi che ne derivano in ordine all'argomento in discussione. Un rappresentante del Governo deve essere invitato ad assistere alla seduta.

3. Le risoluzioni, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la commissione, sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinchè le sottoponga all'assemblea.

Art. 51.

Connessione e concorrenza di iniziative legislative

1. I disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della commissione competente, salvo che per alcuni di essi la commissione abbia già esaurito la discussione.

2. Quando il Governo informa l'assemblea di voler presentare un proprio disegno di legge su una materia che sia già oggetto di un disegno di legge di iniziativa parlamentare assegnato ad una commissione, questa

può differire o sospendere la discussione del disegno di legge fino alla presentazione del progetto governativo, ma comunque per non più di un mese.

3. Quando sia posto all'ordine del giorno di una commissione un disegno di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato alla Camera dei deputati, il Presidente del Senato ne informa il Presidente della Camera per raggiungere le possibili intese.

Capo VII

DELLA CONVOCAZIONE DEL SENATO, DELLA ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

Art. 52.

Convocazione del Senato

1. La convocazione del Senato è fatta dal Presidente con la diramazione dell'ordine del giorno.

2. Quando il Senato è convocato ai sensi dell'articolo 62, secondo comma, della Costituzione, nella richiesta di convocazione deve essere specificamente indicato l'argomento da porre all'ordine del giorno.

3. La convocazione in via straordinaria può avvenire anche durante il periodo di proroga dei poteri dopo lo scioglimento del Senato.

4. Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione, il Presidente stabilisce, d'accordo col Presidente della Camera dei deputati, la data di convocazione del Senato.

Art. 53.

Organizzazione dei lavori del Senato

1. I lavori del Senato sono organizzati mediante programmi e calendari o mediante schemi dei lavori, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

2. Per la formazione dei programmi e dei calendari il Presidente predispone un progetto, tenendo conto delle richieste dei gruppi e di quelle eventualmente avanzate da singoli senatori, e prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i presidenti delle commissioni permanenti e con il Governo.

3. I programmi dei lavori, formati di norma per periodi di due mesi, elencano i principali argomenti che il Senato deve trattare nel periodo considerato, con l'eventuale indicazione dell'ordine di priorità. I calendari, formati sulla base di programmi, specificano l'attuazione, con eventuali integrazioni, dei programmi stessi per periodi di norma non superiori alle due settimane, indicando il numero e la data delle singole sedute dell'assemblea e, nell'ordine, gli argomenti da trattare e la data iniziale e finale della trattazione di ciascuno di essi. Gli schemi dei lavori indicano gli argomenti da trattare nel periodo di una settimana.

4. Ai fini dell'attuazione della programmazione anzidetta il Presidente del Senato convoca i presidenti delle commissioni permanenti per stabilire le modalità ed i tempi dei lavori delle commissioni stesse, in coordinamento con l'attività dell'assemblea.

Art. 54.

Programma e schema dei lavori

1. Il progetto di programma, predisposto ai sensi del comma 2 dell'articolo 53, è sottoposto dal Presidente del Senato alla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei vice presidenti del Senato.

2. Il programma adottato all'unanimità dalla conferenza diviene definitivo con la comunicazione all'assemblea, da farsi non oltre la terza seduta successiva alla riunione della conferenza. Se, peraltro, all'atto della comunicazione, un senatore chiede di discuterne, l'assemblea decide per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.

3. Entro la terza settimana precedente alla scadenza di ciascun programma viene predisposto, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, il programma successivo.

4. La procedura prevista dai commi 1 e 2 si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma, presentate da un presidente di gruppo.

5. Nel caso in cui la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo sul programma, il Presidente, sulla base delle indicazioni emerse dalla conferenza stessa, predispone uno schema dei lavori per il periodo di una settimana.

6. Lo schema è comunicato all'assemblea e, se non sono avanzate proposte di modifica, diviene definitivo; in caso contrario, l'assemblea vota sulle singole proposte di modifica, previa discussione limitata a non più di un oratore per gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Nel corso della settimana la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari è convocata per decidere sull'organizzazione dei lavori dei periodi successivi, ai sensi del primo comma del presente articolo.

7. Per le modificazioni dello schema dei lavori si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 55.

Art. 55.

Calendario dei lavori - Organizzazione della discussione

1. Sulla base del programma dei lavori concordato, il Presidente formula un progetto di calendario, che sottopone alla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari convocata almeno tre giorni prima della scadenza del calendario precedente.

2. Il calendario, se adottato all'unanimità, ha carattere definitivo e viene comunicato all'assemblea. In caso contrario, sulle proposte di modifica decide l'assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Il calendario definitivo è pubblicato e distribuito.

3. Il calendario può essere modificato dal Presidente del Senato soltanto per inserirvi argomenti che, per disposizione della Costituzione o del regolamento, debbono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso.

4. L'assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda di otto senatori, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma purchè non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l'assemblea può invertire l'ordine degli argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano, dopo che abbia parlato non più di un oratore per gruppo, per non oltre dieci minuti ciascuno.

5. Per la organizzazione della discussione di singoli argomenti iscritti nel calendario, la conferenza dei presidenti può determinare il numero massimo degli interventi e il tempo complessivo da riservare a ciascun gruppo.

Art. 56.

Ordine del giorno della seduta

1. Il Presidente apre le sedute e le chiude annunciando la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, salvo i casi di convocazione a domicilio, nei quali la diramazione dell'ordine del giorno è fatta di regola almeno cinque giorni prima della seduta.

2. L'ordine del giorno è formato secondo il calendario o sulla base dello schema dei lavori.

3. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può essere decisa dal Presidente o proposta da otto senatori. Ove l'assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta, la votazione si fa per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore contro e uno a favore e per non oltre dieci minuti ciascuno.

4. Per discutere o votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Senato adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta del Governo o del presidente della commissione competente o di otto senatori, da avanzarsi all'inizio della seduta o quando il Senato stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno. Sulla proposta può parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo e per non più di dieci minuti. Se la proposta è accolta, la commissione può riferire oralmente.

Art. 57.

Pubblicità delle sedute

Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Tuttavia, su domanda del Governo o di un decimo dei componenti del Senato, l'assemblea può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta.

Art. 58.

Posti riservati nell'aula

1. Nell'aula vi sono posti riservati ai rappresentanti del Governo e delle commissioni che riferiscono sugli argomenti in discussione.

2. Hanno posto nel banco della Presidenza il Segretario generale e gli altri funzionari autorizzati dal Presidente.

Art. 59.

Partecipazione dei rappresentanti del Governo alle sedute dell'assemblea e delle commissioni

I rappresentanti del Governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di partecipare alle sedute dell'assemblea e delle commissioni.

Art. 60.

Processo verbale e resoconti della seduta

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

2. La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica, oppure parlare per fatto personale o per un semplice annuncio di voto.

4. Il processo verbale delle sedute sia pubbliche che segrete è firmato dal Presidente e da due segretari subito dopo la sua approvazione. Il Senato può ordinare che non si faccia processo verbale di una seduta segreta.

5. Di ogni seduta pubblica vengono redatti e pubblicati il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Art. 61.

Comunicazioni all'assemblea

Dopo la lettura del processo verbale, prima di passare all'ordine del giorno, il Presidente porta a conoscenza dell'assemblea i messaggi, le lettere e le comunicazioni che la riguardano. Degli scritti sconvenienti non si dà lettura.

Art. 62.

Congedi

1. Nessun senatore può mancare alle sedute senza aver chiesto congedo al Presidente, il quale, in principio di ogni seduta, dà comunicazione dei congedi all'assemblea.

2. Viene sempre affissa nell'aula una nota dei congedi.

Art. 63.

Facoltà di parlare

Possono parlare in assemblea esclusivamente i senatori e, ogni volta che lo richiedano, i rappresentanti del Governo.

CAPO VIII

DELLE SEDUTE COMUNI DELLE DUE CAMERE

Art. 64.

Convocazione delle Camere in seduta comune - Presidenza

1. Nei casi in cui, a norma della Costituzione, le due Camere debbono riunirsi in seduta comune, presiede il Presidente della Camera dei deputati e l'Ufficio di presidenza è quello della Camera.

2. Il Presidente del Senato prende gli opportuni accordi col Presidente della Camera per la convocazione dei senatori.

Art. 65.

Regolamento delle sedute comuni delle due Camere

Per le sedute in comune delle due Camere si applica il regolamento della Camera dei deputati, salva sempre la facoltà delle Camere riunite di stabilire norme diverse.

Capo IX.

DELL'ORDINE DELLE SEDUTE, DELLA POLIZIA DEL SENATO E DELLE TRIBUNE

Art. 66.

Richiamo all'ordine

1. Se un senatore turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.

2. Il senatore richiamato all'ordine ha facoltà di dare spiegazioni al Senato alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente. A seguito delle giustificazioni addotte, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

Art. 67.

Censura - Esclusione dall'aula - Interdizione a partecipare ai lavori

1. Qualora un senatore, nonostante il richiamo inflittogli dal Presidente, persista nel suo comportamento, o, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascorra ad oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporne l'esclusione dall'aula per il resto della seduta. Si applicano, per la censura e per l'esclusione dall'aula, le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 66.

2. Se il senatore non ottempera all'ordine di allontanarsi dall'aula, il Presidente sospende la seduta e dà disposizioni ai questori per l'esecuzione dell'ordine impartito.

3. Nei casi previsti dal primo comma il Presidente può, altresì, proporre al Consiglio di presidenza — integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 — di deliberare, nei confronti del senatore al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare ai lavori del Senato per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta. Il senatore può fornire ulteriori spiegazioni al consiglio stesso.

4. Per fatti di particolare gravità che si svolgano nel recinto del palazzo del Senato, ma fuori dell'aula, il Presidente può ugualmente investire del caso il Consiglio di presidenza il quale, sentiti i senatori interessati, può deliberare le sanzioni di cui ai commi precedenti.

5. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di presidenza sono comunicate all'assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione.

Art. 68.

Tumulto in aula

Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a che il Presidente non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato, o, secondo l'opportunità, toglierla. In quest'ultimo caso il Senato, qualora nella stessa giornata non risulti già convocato per altra seduta, si intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo, quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.

Art. 69.

Polizia del Senato

1. I poteri necessari per la polizia del Senato e della sua sede spettano al Senato stesso e sono esercitati in suo nome dal Presidente, assistito dai questori, che danno alla guardia di servizio gli ordini necessari e concertano con le autorità competenti le opportune disposizioni.

2. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 70.

Divieto di ingresso degli estranei nell'aula - Ammissione alle tribune

1. Nessuna persona estranea al Senato può introdursi od essere ammessa nell'aula durante le sedute.

2. L'ammissione del pubblico nelle tribune è regolata con norme stabilite dal Presidente su proposta dei questori.

Art. 71.

Polizia delle tribune

1. Durante le sedute, le persone ammesse nelle tribune debbono stare a capo scoperto e in silenzio, astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

2. I commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine o fanno sgombrare la tribuna o sezione di tribuna in cui l'ordine sia stato turbato, quando non si possa individuare chi ha cagionato il disordine.

3. Nella tribuna o sezione di tribuna fatta sgomberare non possono essere riammessi gli espulsi. Sono tuttavia ammesse le altre persone che si presentino successivamente munite di regolare biglietto d'entrata.

Art. 72.

Oltraggio al Senato o ai suoi membri - Resistenza agli ordini del Presidente

In caso di oltraggio al Senato o ad alcuno dei suoi membri nell'esercizio delle sue funzioni o di resistenza agli ordini del Presidente, questi può ordinare l'arresto immediato del colpevole e la sua traduzione davanti all'autorità competente.

CAPO X.

DELLA PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE

Art. 73.

Presentazione - Stampa e distribuzione dei disegni di legge

1. I disegni di legge che iniziano il loro procedimento in Senato sono presentati in seduta pubblica o comunicati alla Presidenza.

2. I disegni di legge presentati in Senato o trasmessi dalla Camera dei deputati sono annunciati all'assemblea e vengono stampati e distribuiti nel più breve tempo possibile; di essi è subito fatta menzione nell'ordine del giorno generale.

Art. 74.

Disegni di legge d'iniziativa popolare

1. Quando un disegno di legge di iniziativa popolare è presentato al Senato, il Presidente, prima di darne annuncio all'assemblea, dispone la verifica ed il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolarità della proposta.

2. Per i disegni di legge d'iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura non è necessaria la ripresentazione. Essi, all'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnati alle commissioni e seguono la procedura normale, salva l'applicabilità, nei primi sette mesi, delle disposizioni dell'articolo 81.

Art. 75.

Trasmissione al Governo o alla Camera dei deputati dei disegni di legge approvati

I disegni di legge approvati definitivamente dal Senato sono inviati al Governo; gli altri sono trasmessi direttamente alla Camera dei deputati.

Art. 76.

Temporanea improcedibilità dei disegni di legge respinti e nuovamente presentati

Non possono essere assegnati alle competenti commissioni disegni di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di disegni di legge precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.

CAPO XI

DELLE DICHIARAZIONI D'URGENZA E DEI PROCEDIMENTI CON TERMINI ABBREVIATI

Art. 77.

Dichiarazione d'urgenza - Autorizzazione alla relazione orale

1. Quando per un disegno di legge o in generale per un affare che deve essere discusso dall'assemblea sia stata chiesta dal proponente, dal presidente della commissione competente o da otto senatori la dichiarazione d'urgenza, il Senato delibera per alzata di mano. La discussione sulla domanda, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun gruppo parlamentare, e la votazione hanno luogo nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà.

2. Su domanda della commissione competente, dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun gruppo parlamentare, l'assemblea per motivi d'urgenza può autorizzare, con votazione per alzata di mano, la commissione stessa a riferire oralmente.

Art. 78.

Disegni di legge di conversione dei decreti-legge

1. Nel caso previsto dall'articolo 77 della Costituzione il Presidente, pervenutogli il disegno di legge di conversione, qualora il Senato sia sciolto o i suoi lavori aggiornati, procede immediatamente alla convocazione dell'assemblea perchè questa si riunisca entro cinque giorni. Il disegno di legge è subito deferito all'esame della commissione competente.

2. Nella discussione dei disegni di legge di conversione di decreti-legge tutti i termini sono ridotti alla metà.

3. E' sempre in facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, fissare termini più brevi.

Art. 79.

Disegni di legge fatti propri da gruppi parlamentari

1. All'atto dell'annuncio in aula di un disegno di legge che sia sottoscritto da più della metà dei componenti di un gruppo parlamentare, il Presidente di questo ultimo può dichiarare all'assemblea che il disegno di legge è fatto proprio dal gruppo stesso. In tal caso la commissione competente deve iniziarne l'esame entro e non oltre un mese dall'assegnazione.

2. Qualora alla dichiarazione di cui al comma precedente aderiscano i presidenti di tutti i gruppi parlamentari, il disegno di legge è immediatamente assegnato alla commissione competente la quale, se deve riferire all'assemblea, è autorizzata a farlo con relazione orale. Il disegno di legge è inserito nel calendario o schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, viene preso in esame dalla commissione competente entro la settimana successiva all'assegnazione, con precedenza su ogni altro argomento.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti è fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 51.

Art. 80.

Iniziative legislative conseguenziali ad un dibattito, dei componenti di una commissione

Il disegno di legge che, a seguito di un dibattito su materie di competenza di una commissione, venga presentato sull'argomento per iniziativa dei due terzi dei componenti della commissione stessa, subito dopo l'annuncio viene sottoposto all'assemblea, la quale è chiamata a decidere sull'autorizzazione alla commissione a riferire oralmente e sull'inserzione del disegno di legge nel calendario o schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso.

Art. 81.

Disegni di legge già approvati o esaminati nella precedente legislatura

1. Per i disegni di legge presentati entro sei mesi dall'inizio della legislatura che riproducano l'identico testo di disegni di legge approvati dal solo Senato nella precedente legislatura, il Governo o venti senatori possono richiedere, entro un mese dalla presentazione, che sia dichiarata l'urgenza e adottata la procedura abbreviata di cui ai commi seguenti.

2. L'assemblea delibera sulle singole domande, senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

3. Qualora il Senato deliberi l'urgenza e l'adozione della procedura abbreviata, se il disegno di legge è assegnato in sede referente, la commissione è autorizzata a riferire oralmente e il disegno di legge stesso viene senz'altro iscritto nel calendario o nello schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso per l'approvazione da parte dell'assemblea con discussione limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo e dei proponenti di emendamenti, salve le dichiarazioni di voto di cui al comma 2 dell'articolo 109.

4. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, la commissione deve porlo all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dall'approvazione della richiesta.

5. Le commissioni permanenti alle quali siano stati deferiti in sede referente disegni di legge riproducenti l'identico testo di disegni di legge il cui esame sia stato esaurito dalle commissioni stesse nella precedente legislatura possono, nei primi sette mesi dall'inizio della nuova legislatura, deliberare, previo sommario esame, di adottare senza ulteriore discussione le relazioni già allora presentate.

Art. 82.

Dichiarazione d'urgenza per la fissazione del termine di promulgazione

Quando venga proposta per un disegno di legge la abbreviazione del termine di promulgazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione, il Presidente, prima di porre in votazione la norma relativa, invita l'assemblea a pronunziarsi sulla dichiarazione d'urgenza, che deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Se non viene raggiunta la detta maggioranza, la norma che stabilisce i termini di promulgazione non è posta in votazione. Se viene dichiarata l'urgenza, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio alla Camera dei deputati o al Governo.

Capo XII

DELLA DISCUSSIONE

Art. 83.

Divieto di discutere e votare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Il Senato non può discutere nè deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, tranne i casi previsti dal comma 4 dell'articolo 56 e dall'articolo 151.

Art. 84.

Iscrizioni a parlare

1. Sugli argomenti compresi nel calendario dei lavori, i senatori si iscrivono a parlare di norma entro il giorno precedente l'inizio della discussione, tramite i rispettivi gruppi parlamentari. Se non ha avuto luogo l'organizzazione della discussione, ai sensi dello ultimo comma dell'articolo 55, il Presidente provvede ad armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario. Quando un gruppo abbia esaurito il tempo assegnatogli, ai suoi componenti non può più essere concessa la parola. I senatori che dissentano dalle posizioni assunte dal gruppo di appartenenza sull'argomento in discussione hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente ed i loro interventi non sono considerati ai fini del computo del tempo assegnato al loro gruppo.

2. In mancanza del calendario dei lavori, le domande di iscrizione a parlare possono essere presentate direttamente dai senatori alla Presidenza non oltre 24 ore dall'inizio della discussione degli argomenti ai quali si riferiscono.

3. Il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle domande, con facoltà di alternare gli oratori appartenenti a gruppi parlamentari diversi.

4. Il senatore iscritto nella discussione, che sia assente quando viene il suo turno, decade dalla facoltà di parlare. I senatori possono scambiare tra loro lo ordine di iscrizione, dandone comunicazione alla Presidenza.

5. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste all'assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare per iscritto il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

Art. 85.

Posto degli oratori

Gli oratori parlano all'assemblea dal proprio seggio e in piedi.

Art. 86.

Divieto di parlare due volte nel corso della stessa discussione

Salva la facoltà di cui all'articolo 109, nessun senatore può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione se non per una questione di carattere incidentale o per fatto personale.

Art. 87.

Fatto personale

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Quando un senatore domanda la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il Presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente in fine di seduta. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.

3. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i senatori i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

Art. 88.
Fatti lesivi della onorabilità - Commissione di indagine

1. Quando, nel corso di una discussione, un senatore sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente la nomina di una commissione che indaghi e giudichi sul fondamento della accusa; alla commissione il Presidente può assegnare un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate dal Presidente all'assemblea e non possono costituire oggetto di dibattito neanche indirettamente mediante risoluzioni o mozioni.
2. Il Senato può disporre la stampa della relazione della commissione.

Art. 89.
Lettura dei discorsi

1. I senatori possono leggere i loro discorsi, ma per non più di trenta minuti.
2. Possono inoltre, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti, perchè siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, omettendone la lettura in assemblea.

Art. 90.
Richiami all'argomento o ai limiti della discussione

1. Il Presidente invita gli oratori che si allontanino dall'argomento in discussione o che superino il limite di tempo stabilito per i loro interventi ad attenervisi.
2. Se l'oratore non ottempera all'invito del Presidente, questi, dopo un secondo invito, gli toglie la parola.

Art. 91.
Divieto di interruzione dei discorsi

Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.

Art. 92.
Richiami al regolamento, per l'ordine del giorno, per l'ordine delle discussioni o delle votazioni

1. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
2. Sui richiami possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di dieci minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo parlamentare.
3. Ove il Senato sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione si fa per alzata di mano.

Art. 93.
Questioni pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un senatore prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
2. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se non dopo che il Senato si sia pronunziato su di esse.
3. In caso di concorso di più proposte di questione pregiudiziale, dopo l'illustrazione da parte di un proponente per ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione.
4. Nella discussione sulla questione pregiudiziale possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni gruppo parlamentare. Ciascun intervento non può superare i dieci minuti.
5. Sulla questione pregiudiziale, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si effettua un'unica votazione, che ha luogo per alzata di mano.
6. Le norme contenute nei tre commi precedenti si applicano anche per la discussione e la votazione della questione sospensiva; tuttavia, nel concorso di più proposte intese al rinvio della discussione a date diverse, il Senato è chiamato a pronunziarsi prima sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione stessa.
7. La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti.

Art. 94.
Discussione generale dei disegni di legge

Nell'esame dei disegni di legge si ha, anzitutto, la discussione generale. Questa può essere suddivisa per parti o per titoli quando il Senato così deliberi, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 95.
Presentazione ed esame degli ordini del giorno

1. Nell'esame di un disegno di legge possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto del disegno di legge stesso.
2. Gli ordini del giorno sono di regola presentati prima dell'inizio della discussione generale e possono essere svolti dal proponente soltanto nel corso di essa.
3. Gli ordini del giorno presentati nel corso della discussione generale da senatori che non siano già iscritti a parlare possono essere svolti alla fine della discussione generale entro i limiti del tempo riservato a ciascun gruppo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 55 o del primo comma dell'articolo 84.
4. Il parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli ordini del giorno è espresso nei loro interventi al termine della discussione generale.
5. La votazione degli ordini del giorno ha luogo subito dopo gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo. I presentatori possono non insistere per la votazione.
6. E' in facoltà del Presidente disporre che gli ordini del giorno concernenti specifiche disposizioni contenute in un articolo del disegno di legge siano votati prima della votazione dell'articolo stesso.
7. Il proponente di un emendamento può, con il consenso del Presidente, ritirare l'emendamento stesso per trasformarlo in ordine del giorno. In tal caso non operano le preclusioni relative al termine di presentazione,

e l'ordine del giorno è svolto alle condizioni e nei limiti stabiliti per gli emendamenti ed è votato prima della votazione dell'articolo alle cui disposizioni l'ordine del giorno stesso si riferisce.

8. Gli ordini del giorno ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente al momento della votazione possono essere fatti propri da altri senatori.

Art. 96.

Proposta di non passare all'esame degli articoli

1. Prima che abbia inizio l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun senatore può avanzare la proposta che non si passi a tale esame.

2. Per lo svolgimento e la discussione della proposta di non passare all'esame degli articoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 95. La votazione della proposta ha la precedenza su quella degli ordini del giorno.

Art. 97.

Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione.

3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, decide inappellabilmente.

Art. 98.

Richiesta di parere del CNEL

1. Quando siano in discussione disegni di legge o affari che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale o comunque questioni rientranti nell'ambito dell'economia e del lavoro, ciascun senatore, prima della chiusura della discussione generale, può proporre che venga richiesto il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Si osservano per la discussione della proposta le disposizioni dello articolo 93 relative alla questione sospensiva.

2. Se la proposta è approvata, l'assemblea stabilisce il termine entro il quale il parere del CNEL deve essere espresso. Il parere viene pubblicato, subito dopo la trasmissione, in apposito stampato allegato al disegno di legge.

Art. 99.

Chiusura della discussione generale

1. Quando non ci siano altri senatori iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola al relatore ed al rappresentante del Governo.

2. Qualora il rappresentante del Governo, dopo l'intervento di cui al comma precedente, prenda nuovamente la parola sull'oggetto in esame per ulteriori dichiarazioni, otto senatori possono richiedere che su tali dichiarazioni si apra una nuova discussione, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun gruppo parlamentare.

3 Nel caso in cui la discussione generale non sia stata limitata nel tempo o i limiti siano stati superati, otto senatori possono proporre la chiusura anticipata della discussione stessa. Il Presidente, concessa, se v'è opposizione, la parola ad un oratore per ciascun gruppo e per non più di dieci minuti, mette ai voti la proposta sulla quale l'assemblea delibera per alzata di mano.

4. Chiusa la discussione generale in applicazione del comma precedente, spetta la parola di diritto, prima degli interventi del relatore e del rappresentante del Governo, soltanto ad un senatore per ciascuno dei gruppi i cui iscritti non siano intervenuti nella discussione generale.

Art. 100.

Esame degli articoli - Presentazione degli emendamenti

1. Esaurita la discussione generale di un disegno di legge e l'eventuale votazione degli ordini del giorno, l'assemblea passa all'esame degli articoli.

2. L'esame degli articoli si effettua con la trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti proposti dai singoli senatori, dalla commissione e dal Governo.

3. Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto dal proponente alla Presidenza almeno 24 ore prima dell'esame degli articoli a cui si riferiscono e vengono subito trasmessi alla commissione.

4. Gli emendamenti, se sono firmati da otto senatori, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purchè la presentazione avvenga almeno un ora prima dell'inizio della seduta.

5. Nel corso della seduta è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da otto senatori e si riferiscano ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'assemblea. Il Presidente può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi anzidetti.

6. Le condizioni e i termini di cui ai due commi precedenti non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte della commissione e del Governo.

7. Gli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla 5ª commissione permanente perchè esprima il proprio parere. Il parere può essere dato anche verbalmente, nel corso della seduta, a nome della commissione, dal suo Presidente o da altro senatore da lui delegato.

8. Il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa e può altresì disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con le modalità di cui all'art. 103.

9. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori e nel corso della quale ciascun senatore può intervenire una sola volta, anche se sia proponente di emendamenti. Esaurita la discussione, il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati. Qualora siano presentati emendamenti nel corso della seduta o quando se ne manifesti l'opportunità

per l'ordine della discussione, il Presidente può disporre che la discussione sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell'articolo.

10. La commissione competente, il Governo e, nella ipotesi di cui al comma 7, la 5ª commissione permanente possono richiedere che la discussione degli emendamenti presentati nel corso della seduta sia accantonata e rinviata alla seduta seguente.

11. Nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento ed il rinvio alla competente commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, stabilendo la data nella quale la discussione degli stessi dovrà essere ripresa in assemblea.

12. Sono applicabili alla discussione sui singoli articoli le disposizioni relative alla chiusura anticipata stabilite nel comma 3 dell'articolo 99. Anche dopo la chiusura della discussione spetta la parola, per non più di dieci minuti ciascuno, ai proponenti degli emendamenti non ancora illustrati, nonchè al relatore e al rappresentante del Governo.

13. Gli emendamenti sono di regola stampati e distribuiti in principio di seduta.

Art. 101.

Proposta di stralcio

1. Iniziato l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun senatore può chiedere che uno o più articoli o disposizioni in essi contenute siano stralciati, quando siano suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa.

2. Sulla proposta l'assemblea discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive.

Art. 102.

Votazione degli articoli e degli emendamenti - Votazione per parti separate

1. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti, che sono votati prima dell'articolo al quale si riferiscono.

2. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. Quando è presentato un solo emendamento soppressivo di un intero articolo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

4. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

5. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, è ammessa la votazione per parti separate. La richiesta può essere avanzata da ciascun senatore e su di essa l'assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.

6. Gli emendamenti ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente possono essere fatti propri da altri senatori.

Art. 103.

Correzioni di forma e coordinamento finale

1. Prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresentante del Governo o ciascun senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune, nonchè sopra quelle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte.

2. Qualora, ai fini di cui al comma precedente, sia avanzata domanda che il Senato rinvii la votazione finale ad una successiva seduta e incarichi la commissione di presentare le opportune proposte, l'assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.

3. La commissione, nel termine fissato dall'assemblea, presenta a questa le proprie proposte eventualmente accompagnate da una relazione.

4. Sulle proposte di cui ai precedenti commi 1 e 3 può intervenire non più di un oratore per ciascun gruppo parlamentare e la votazione ha luogo per alzata di mano.

5. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche per il coordinamento in commissione del testo di disegni di legge esaminati in sede deliberante e redigente.

Art. 104.

Disegni di legge approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati

Se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei deputati, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati.

Art. 105.

Discussione sulle comunicazioni del Governo - Proposte di risoluzione

Sulle comunicazioni del Governo si apre un dibattito a sè stante quando ne facciano richiesta otto senatori. In tal caso il Presidente, sentito il Governo, dispone l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno dell'assemblea non oltre il terzo giorno dalla richiesta. In occasione del dibattito ciascun senatore può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.

Art. 106.

Applicabilità delle disposizioni sulla discussione

Le disposizioni contenute nel presente Capo si osservano, in quanto applicabili, per la discussione di ogni affare sottoposto all'assemblea.

CAPO XIII

DELLE DELIBERAZIONI DEL SENATO E DEI MODI DI VOTAZIONE - VOTAZIONE FINALE DEI DISEGNI DI LEGGE

Art. 107.

Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti

1. Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei senatori che partecipano alla votazione, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

2. Si presume che l'assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima della indizione di una votazione per alzata di mano, otto senatori presenti in aula lo richiedono, il Presidente dispone la verificazione del numero legale.

3. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato, può essere disposto dal Presidente l'accertamento del numero dei presenti.

Art. 108.

Modalità per la verificazione del numero legale e del numero dei presenti. Effetti della mancanza del numero richiesto.

1. Per verificare se il Senato è in numero legale il Presidente invita i senatori a fare constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico di voto.

2. I senatori che sono in congedo, ovvero sono assenti per incarico avuto dal Senato, non sono computati per fissare il numero legale. La disposizione non si applica per i congedi che superino il quinto del totale dei componenti l'assemblea.

3. I richiedenti la verificazione del numero legale sono computati come presenti ancorchè si siano assentati dall'aula o comunque non abbiano fatto constatare la loro presenza.

4. Se il Senato non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso il Senato, qualora nella stessa giornata non risulti già convocato per altra seduta, s'intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.

5. La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.

6. All'accertamento del numero dei presenti previsto dal comma 3 dell'articolo 107 si procede con le stesse modalità stabilite per la verificazione del numero legale. Se il numero dei presenti è inferiore alla maggioranza richiesta per la deliberazione, il Presidente rinvia la votazione ad altra ora della medesima seduta o ad altra seduta, salvo che il Senato non risulti in numero legale, nel qual caso si applicano le disposizioni del comma 4 del presente articolo.

Art. 109.

Annunci e dichiarazioni di voto

1. Ciascun senatore, prima di ogni votazione per alzata di mano, può annunciare il proprio voto, senza specificarne i motivi, dichiarando soltanto se è favorevole o contrario oppure se si astiene.

2. Fatta eccezione per i casi in cui il regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un senatore per ciascun gruppo parlamentare può, prima di ogni votazione, fare una dichiarazione di voto a nome del gruppo di appartenenza, per non più di quindici minuti. Uguale facoltà è riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal loro gruppo.

Art. 110.

Interventi nel corso della votazione

Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa o difetti nel funzionamento del dispositivo elettronico di voto.

Art. 111.

Proclamazione del risultato delle votazioni

Il Presidente proclama il risultato delle votazioni con la formula: « Il Senato approva » o « Il Senato non approva ».

Art. 112.

Proteste sulle deliberazioni del Senato

Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Senato: se pronunziate, non si inseriscono nel processo verbale e nei resoconti della seduta.

Art. 113.

Modi di votazione

1. I voti in assemblea sono espressi: per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. La votazione nominale può effettuarsi con scrutinio simultaneo o con appello.

2. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che quindici senatori chiedano la votazione nominale e venti quella a scrutinio segreto.

3. Nel concorso di diverse domande prevale quella per lo scrutinio segreto.

4. La domanda, anche verbale, dev'essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. I segretari tengono nota di coloro che hanno appoggiato la domanda verbale. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o a scrutinio segreto presenti nell'aula al momento dell'indizione della votazione è inferiore a quello previsto dal comma 2, la domanda si intende ritirata.

5. I senatori che hanno firmato la domanda per la votazione nominale o a scrutinio segreto o che risultano avere appoggiato la domanda verbale sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorchè non partecipino alla votazione.

6. Le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede sono sempre effettuate a scrutinio segreto.

Art. 114.

Votazioni per alzata di mano e controprova

1. Le votazioni che dovrebbero aver luogo per alzata di mano sono effettuate con procedimento elettronico quando il Presidente lo ritenga opportuno per agevolare il computo dei voti.

2. Si fa altresì ricorso al procedimento elettronico ogniqualvolta sia richiesta la controprova di una votazione per alzata di mano. Tale controprova deve essere richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato, ed il Presidente, prima di disporla, ordina la chiusura delle porte di accesso all'aula.

Art. 115.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

1. La votazione nominale con scrutinio simultaneo ha luogo con procedimento elettronico.

2. Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente, a cura dei segretari, l'elenco dei senatori votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione. L'elenco resta a disposizione dei senatori sul banco della Presidenza e viene pubblicato nei resoconti della seduta.

Art. 116.

Votazione nominale con appello

1. La votazione nominale con appello che si svolge facendo uso del dispositivo elettronico, ha luogo nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo, o quando il Presidente disponga l'appello su richiesta di quindici senatori. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del « sì » e del « no », estrae a sorte il nome di un senatore dal quale comincia l'appello in ordine alfabetico.

2. Esaurito l'appello, si procede ad un nuovo appello dei senatori che non hanno risposto al precedente.

3. Il senatore, chiamato nell'appello, esprime ad alta voce il suo voto e contemporaneamente aziona in conformità il dispositivo elettronico. Qualora vi sia divergenza tra le due espressioni di voto, il Presidente sospende l'appello e chiede al senatore di precisare il voto che intende dare.

4. Si applicano, per la proclamazione dei risultati e la pubblicità della votazione, le norme dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 117.

Votazione a scrutinio segreto

1. La votazione a scrutinio segreto ha luogo con procedimento elettronico mediante apparati che garantiscano la segretezza del voto sia nel momento di espressione del voto stesso che in quello della registrazione dei risultati della votazione.

2. L'elenco dei senatori che hanno partecipato alla votazione è pubblicato nei resoconti della seduta.

Art. 118.

Annullamento e rinnovazione delle votazioni - Mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto.

1. In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarle e disporne l'immediata rinnovazione, con o senza procedimento elettronico.

2. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, si applicano, per la verificazione del numero legale e per l'accertamento del numero dei presenti, per la controprova e per le votazioni nominali o a scrutinio segreto, le disposizioni dei seguenti commi.

3. Quando si debba procedere alla verificazione del numero legale o all'accertamento del numero dei presenti ai sensi dell'articolo 108, il Presidente ordina la chiama.

4. La controprova delle votazioni per alzata di mano può essere fatta mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'aula.

5. La votazione nominale ha luogo con appello, che si svolge con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116; i segretari tengono nota dei votanti e del voto da ciascuno espresso.

6. Per la votazione a scrutinio segreto, sono consegnate due palline, una bianca ed una nera, a ciascun senatore; questi esprime il proprio voto deponendo le palline stesse nelle apposite urne secondo le istruzioni per il voto date dal Presidente. I segretari tengono nota dei votanti.

7. Le modalità tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dal Consiglio di presidenza.

Art. 119.

Preannuncio delle votazioni da effettuarsi con il dispositivo elettronico

1. Le votazioni da effettuarsi mediante dispositivo elettronico, salvo quelle per alzata di mano, non possono essere indette se non siano trascorsi venti minuti dal preavviso dato dal Presidente.

2. Il preavviso non deve essere ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni con procedimento elettronico.

Art. 120.

Votazione finale dei disegni di legge

1. Ogni disegno di legge, dopo essere stato approvato articolo per articolo, è sottoposto a votazione finale per l'approvazione del complesso.

2. Quando il disegno di legge è composto di un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, dopo l'eventuale votazione degli emendamenti e delle singole parti dell'articolo si procede senz'altro alla votazione finale del disegno di legge.

CAPO XIV

DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 121.

Disegni di legge costituzionale - Prima deliberazione

1. La prima deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione per i disegni di legge di revisione della Costituzione e gli altri disegni di legge costituzionale, è adottata nelle forme previste dal presente regolamento per i disegni di legge ordinaria.

2. Dopo l'approvazione in sede di prima deliberazione il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati.

3. Se il disegno di legge è emendato dalla Camera, il Senato lo riesamina a norma dell'articolo 104.

Art. 122.

Disegni di legge costituzionale - Termini per la seconda deliberazione

1. La seconda deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione, può essere adottata soltanto dopo che siano decorsi tre mesi dall'approvazione del disegno di legge nello stesso testo trasmesso o successivamente approvato dalla Camera dei deputati.

2. I tre mesi sono computati secondo il calendario comune.

Art. 123.

Disegni di legge costituzionale - Riesame per la seconda deliberazione

1. In sede di seconda deliberazione, la commissione competente riesamina il disegno di legge e riferisce su di esso al Senato.

2. In assemblea, il disegno di legge, dopo la discussione generale, è sottoposto soltanto alla votazione finale per l'approvazione del complesso.

3. Non sono ammessi emendamenti nè ordini del giorno, nè lo stralcio di una o più norme. Del pari non sono ammesse le questioni pregiudiziale e sospensiva; può essere richiesto un rinvio a breve termine, sul quale decide inappellabilmente il Presidente.

4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

Art. 124.

Disegni di legge costituzionale - Approvazione in seconda deliberazione

1. Il disegno di legge è approvato in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

2. Se il disegno di legge è approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio alla Camera dei deputati o al Governo, agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

3. Se il disegno di legge è respinto si applicano, in caso di ripresentazione, le norme dell'articolo 76.

Capo XV

DELLA PROCEDURA DI ESAME DEI BILANCI E DEL CONTROLLO FINANZIARIO, ECONOMICO ED AMMINISTRATIVO

Art. 125.

Invio dei bilanci di previsione, dei rendiconti generali dello Stato, delle relazioni e dei documenti programmatici ed economici alla 5ª commissione permanente.

Alla 5ª commissione permanente sono inviati il bilancio di previsione e il rendiconto generale dello Stato, le relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, tutte le relazioni di carattere generale ed i documenti presentati dal Governo o dalla Corte dei conti al Parlamento attinenti alla programmazione economica ed al bilancio dello Stato, nonchè gli altri documenti sulla situazione economica.

Art. 126.

Assegnazione ed esame in commissione del bilancio di previsione dello Stato

1. Il disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato è deferito alla 5ª commissione permanente per l'esame generale, e alle altre commissioni permanenti per l'esame degli stati di previsione di rispettiva competenza.

2. Ciascuna commissione comunica il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza alla 5ª commissione permanente entro quindici giorni dal deferimento. I relatori dei rapporti delle commissioni possono partecipare alle sedute della 5ª commissione permanente senza diritto di voto.

3. I rapporti sono allegati alla relazione generale della 5ª commissione permanente.

4. Alle sedute delle commissioni riservate all'esame del bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

5. Entro trenta giorni dal deferimento, la 5ª commissione permanente approva la relazione generale sul bilancio, che concerne anche — in separate sezioni — gli stati di previsione della spesa sui quali è competente per materia.

6. La relazione deve essere comunicata alla Presidenza del Senato entro i successivi cinque giorni. Nello stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 127.

Ordini del giorno sul bilancio

1. Gli ordini del giorno devono essere presentati e svolti nelle commissioni competenti per materia.

2. Quelli accolti dal Governo o approvati sono allegati, insieme ai rapporti, alla relazione generale della 5ª commissione permanente. Quelli non accolti dal Governo o respinti dalle commissioni possono essere ripresentati in assemblea purchè siano sottoscritti da otto senatori.

Art. 128.

Emendamenti al bilancio

1. Gli emendamenti d'iniziativa parlamentare devono essere presentati nelle commissioni competenti per materia. Se queste li accolgono, vengono trasmessi, come proposte della commissione, alla 5ª commissione permanente, la quale, nel caso di rigetto, deve farne menzione nella sua relazione.

2. Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati in assemblea, anche dal solo proponente.

3. E' facoltà del Presidente ammettere la presentazione in aula di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5ª commissione permanente o già approvate dall'assemblea.

Art. 129.

Discussione del bilancio in assemblea

1. La discussione generale è riservata agli interventi relativi alla impostazione globale del bilancio ed alle linee generali della politica economica, finanziaria e dell'amministrazione dello Stato. Dopo la chiusura della discussione prendono la parola il relatore ed il Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato. Sono poi messi ai voti gli ordini del giorno concernenti gli argomenti anzidetti.

2. In sede di esame degli articoli hanno facoltà di parlare soltanto i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli, nonchè il relatore ed il rappresentante del Governo per esprimere il proprio parere. Gli ordini del giorno relativi alle singole tabelle sono posti ai voti prima degli articoli che le concernono.

Art. 130.

Esame in commissione e discussione in assemblea del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato

1. Il disegno di legge concernente il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato è deferito per lo esame alla 5ª commissione permanente, la quale presenta la propria relazione contemporaneamente a quella sul bilancio di previsione. Alla relazione sono allegati gli eventuali pareri delle altre commissioni.

2. La discussione generale in assemblea sul disegno di legge concernente il rendiconto generale è svolta congiuntamente a quella sul bilancio di previsione. Le votazioni hanno luogo subito dopo l'approvazione finale del bilancio di previsione.

Art. 131.

Esame delle relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato

1. Le relazioni della Corte dei conti sugli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria sono contemporaneamente assegnate alle commissioni competenti per materia ed alla 5ª commissione permanente.

2. Le commissioni affidano ad uno o più senatori, per ciascun ente o gruppo di enti, l'incarico di studiare le relazioni al fine di segnalare i casi sui quali sia opportuno l'esame da parte delle commissioni stesse. Segnalazioni in tal senso possono anche essere avanzate da ciascun componente della commissione.

3. Entro il mese di giugno di ciascun anno le commissioni competenti per materia inviano alla 5ª commissione permanente un rapporto nel quale illustrano le proprie conclusioni in ordine ai profili tecnici della attività degli enti ed alla regolarità della loro gestione.

4. La 5ª commissione permanente presenta entro il mese di settembre una relazione generale all'assemblea sui profili economico-finanziari della gestione degli enti sovvenzionati e sulla conformità di essa al programma di sviluppo economico. Nella relazione, alla quale sono allegati i rapporti delle altre commissioni, possono essere avanzate, anche alla luce delle conclusioni dei rapporti predetti, proposte di risoluzione in ordine alla conduzione degli enti.

5. La relazione generale della 5ª commissione permanente è di norma discussa dall'assemblea prima dello esame del bilancio dello Stato.

6. I rilievi, che la Corte dei conti formula al di fuori delle relazioni annuali e comunica al Senato, sono parimenti deferiti per l'esame alla commissione competente per materia. La commissione riferisce su di essi nel proprio rapporto annuale. Tuttavia, quando la gravità o l'urgenza del rilievo della Corte lo richieda, la commissione invia un apposito rapporto alla 5ª commissione permanente perchè questa riferisca anticipatamente all'assemblea.

Art. 132.

Decreti registrati con riserva

I decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti sono trasmessi alle commissioni competenti per materia, le quali debbono esaminarli entro trenta giorni dall'assegnazione. Le commissioni possono concludere lo esame con una risoluzione.

Art. 133.

Richiesta di elementi informativi alla Corte dei conti

Le commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze alla Corte stessa attribuite dalle leggi vigenti.

Art. 134.

Richiesta di informazioni alle commissioni di vigilanza

Le commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare le commissioni di vigilanza, di cui facciano parte senatori eletti dall'assemblea, a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalle leggi vigenti.

CAPO XVI

DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

Art. 135.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere

1. Le domande di autorizzazione a procedere inviate al Senato sono deferite dal Presidente all'esame della giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di cui all'articolo 19. A questa il Ministro competente trasmette i documenti che gli siano richiesti.

2. La giunta non si pronuncia su una domanda di autorizzazione a procedere nel solo caso in cui il Ministro dia comunicazione che il relativo procedimento è cessato.

3. Per la validità delle riunioni della giunta in sede di esame delle autorizzazioni a procedere è prescritta la presenza di almeno un terzo dei componenti.

4. Tutti gli atti ed i documenti pervenuti alla giunta relativi alle domande di autorizzazione a procedere possono essere esaminati esclusivamente dai componenti della giunta stessa e nella sede di questa.

5. Il senatore, nei cui confronti è stata richiesta la autorizzazione a procedere in giudizio, che non si sia presentato spontaneamente al magistrato per fare dichiarazioni ai sensi del codice di procedura penale, può fornire chiarimenti alla giunta anche mediante memorie scritte.

6. Se la domanda di autorizzazione a procedere ha per oggetto il reato di vilipendio alle assemblee legislative, la giunta può indicare uno o più dei suoi componenti di un preventivo esame comune con rappresentanti della competente giunta della Camera dei deputati.

7. La giunta deve riferire al Senato nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione della domanda, salvo che le sia stato concesso, e per una sola volta, un nuovo termine che non può superare quello originario.

8. Presentata la relazione o trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la domanda viene inserita tra gli argomenti iscritti nel calendario o nello schema dei lavori in corso.

9. E' ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza.

10. L'assemblea delibera sulla proposta della giunta o, in difetto, sulla domanda di autorizzazione, udita la relazione informativa del Presidente della giunta o di altro membro della giunta dalla stessa espressamente delegato.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per tutte le autorizzazioni richieste al Senato ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

CAPO XVII
DI ALCUNI PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 136.
Nuova deliberazione richiesta dal Presidente della Repubblica

1. Se il Presidente della Repubblica, a norma dello articolo 74 della Costituzione, chiede alle Camere con messaggio motivato una nuova deliberazione sopra un disegno di legge già approvato, questo viene riesaminato dalle Camere con lo stesso ordine seguito nella prima approvazione.

2. Il messaggio comunicato al Senato è trasmesso alla commissione competente. Questa riferisce sul disegno di legge all'assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il disegno di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo, e, quindi, nel suo complesso.

Art. 137.
Legge regionale contrastante con gli interessi nazionali o regionali - Esame della questione di merito

1. Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione, il Presidente del Senato, di intesa con il Presidente della Camera dei deputati, richiede alla commissione per gli affari regionali, di cui all'articolo 126 della Costituzione, di esprimere il proprio parere sulla questione di merito per contrasto di interessi, fissando il termine per la emanazione del parere stesso.

2. Pervenuto tale parere, il Presidente del Senato deferisce la questione alla commissione competente, la quale presenta apposita relazione all'assemblea.

3. Sulle conclusioni della relazione l'assemblea discute e delibera nelle forme ordinarie. La deliberazione del Senato viene quindi comunicata al Governo e portata a conoscenza del Presidente della Camera dei deputati.

Art. 138.
Esame dei voti delle Regioni

1. I voti presentati dalle Regioni vengono comunicati all'assemblea e trasmessi alla commissione competente per materia. L'esame in commissione può concludersi con una relazione al Senato o con una risoluzione che inviti il Governo a provvedere.

2. I voti se hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a commissioni, sono inviati alle commissioni stesse e discussi congiuntamente ai disegni di legge.

Art. 139.
Sentenze della Corte costituzionale - Invio alle commissioni e decisioni conseguenziali delle commissioni stesse.

1. Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge dello Stato, il Presidente comunica al Senato la decisione della Corte costituzionale non appena pervenutagli la relativa sentenza. Questa è stampata e trasmessa alla commissione competente.

2. Sono parimenti trasmesse alle commissioni tutte le altre sentenze della Corte che il Presidente del Senato giudichi opportuno sottoporre al loro esame.

3. La commissione, allorquando ritenga che le norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge, e non sia già stata assunta al riguardo una iniziativa legislativa, adotta una risoluzione con la quale invita il Governo a provvedere.

4. Analoga risoluzione può adottare la commissione quando ravvisi l'opportunità che il Governo assuma particolari iniziative in relazione ai pronunciati della Corte.

5. Il Presidente del Senato trasmette al Presidente del Consiglio la risoluzione approvata, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

Art. 140.
Petizioni

1. Pervenuta al Senato una petizione che richieda provvedimenti legislativi o esponga comuni necessità, il Presidente ha facoltà di disporre che venga accertata la sua autenticità e la qualità di cittadino del proponente, salvo che la petizione sia stata presentata di persona da un senatore.

2. La petizione viene quindi comunicata in sunto alla assemblea e trasmessa alla commissione competente per materia.

Art. 141.
Esame delle petizioni

1. Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a commissioni sono inviate alle commissioni stesse e discusse congiuntamente ai disegni di legge.

2. Delle altre petizioni le commissioni competenti possono deliberare la presa in considerazione o l'archiviazione. Nella prima ipotesi, se non viene adottata una iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 80, la petizione viene trasmessa a cura del Presidente del Senato al Governo con l'invito a provvedere.

3. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione della decisione adottata dal Senato.

Capo XVIII

DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON LE COMUNITA' EUROPEE E CON ORGANISMI INTERNAZIONALI

Art. 142.

Discussione degli affari e delle relazioni concernenti le Comunità europee

1. Su domanda del Governo o di otto senatori o di un quinto dei senatori componenti la delegazione italiana al Parlamento europeo, la giunta per gli affari delle Comunità europee può disporre che, in relazione a proposte della commissione delle Comunità europee, pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri delle Comunità, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente partecipano alle riunioni della giunta, senza voto deliberativo, i senatori componenti la delegazione italiana al Parlamento europeo che non facciano parte della giunta stessa.

3. La giunta, integrata nel modo previsto nel comma precedente, esamina le relazioni presentate dal Governo sulle Comunità e redige una propria relazione per l'assemblea.

4. Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla 3ª commissione permanente, la quale può esprimere su di esse il proprio parere che viene stampato ed allegato alla relazione della giunta.

Art. 143.

Esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblee internazionali

1. Le risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonchè le decisioni, adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per comunicazione al Senato sono trasmesse dal Presidente, dopo l'annuncio all'assemblea, alle commissioni competenti per materia.

2. La commissione competente per materia, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma precedente, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 3ª commissione permanente, e, se del caso, alla giunta per gli affari delle Comunità europee, di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.

Art. 144.

Esame degli atti normativi delle Comunità europee

1. Le commissioni possono prendere in esame gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla commissione delle Comunità europee, pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità, riguardanti materie di loro competenza, al fine di esprimere in un documento il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo. La 3ª commissione permanente e la giunta per gli affari delle Comunità europee possono richiedere o essere richieste di esprimere il proprio parere.

2. Il Presidente del Senato annuncia il documento all'assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

Capo XIX

DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 145.

Interrogazioni - Presentazione

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Ministro competente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

2. Un senatore che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chieda risposta scritta.

Art. 146.

Proponibilità delle interrogazioni e annuncio all'assemblea

Il Presidente, accertato che l'interrogazione corrisponde per il suo contenuto a quanto previsto dall'articolo precedente e non è formulata in termini sconvenienti, ne dispone l'annuncio all'assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.

Art. 147.

Interrogazioni orali in commissione

Il Presidente, d'intesa con l'interrogante, può disporre, dandone comunicazione all'assemblea, che l'interrogazione a risposta orale sia svolta presso la commissione competente per materia.

Art. 148.

Svolgimento delle interrogazioni orali in assemblea

1. Allo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale in assemblea è destinata di norma almeno una seduta per ogni settimana, salvi i periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.

2. Le interrogazioni a risposta orale sono poste allo ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dalla loro presentazione, secondo l'ordine della presentazione stessa o secondo quell'ordine che il Presidente reputa più conveniente per i lavori.

3. Il Governo ha facoltà di dichiarare alla assemblea, indicandone i motivi, di non poter rispondere o di dover differire la risposta ad altro giorno determinato.

4. Se l'interrogante non si trova presente al suo turno, perde il diritto alla risposta e la interrogazione viene dichiarata decaduta.

Art. 149.

Replica dell'interrogante

1. Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.

2. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti. Scaduto il termine, il Presidente richiama l'oratore e, se questi non conclude, gli toglie la parola.

Art. 150.

Rinvio dello svolgimento delle interrogazioni ad altra seduta dell'assemblea

Quando non sia possibile lo svolgimento di tutte le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, il Presidente rinvia lo svolgimento delle interrogazioni residue all'inizio della seduta successiva destinata alle interrogazioni.

Art. 151.

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza

Sulla richiesta dell'interrogante o del Governo che ad una interrogazione da svolgersi in assemblea sia riconosciuto il carattere d'urgenza, giudica il Presidente, il quale può disporne lo svolgimento immediato o nella seduta del giorno successivo, salva sempre la facoltà del Governo prevista dal comma 3 dell'articolo 148.

Art. 152.

Svolgimento delle interrogazioni orali in commissione

1. Le interrogazioni a riposta orale da svolgersi in commissione vengono iscritte all'ordine del giorno della commissione competente non oltre il quindicesimo giorno dalla data di trasmissione.

2. Se l'interrogante non fa parte della commissione, deve essere avvertito della iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno 24 ore prima della data fissata per lo svolgimento.

3. Le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno sono svolte all'inizio di ogni seduta.

4. Quando siano trascorsi 40 minuti dal principio della seduta, il Presidente rinvia le interrogazioni residue alla seduta successiva.

5. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme che disciplinano lo svolgimento delle interrogazioni in assemblea.

6. Delle sedute delle commissioni, per la parte relativa allo svolgimento delle interrogazioni, si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

Art. 153.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

1. Il Ministro competente risponde entro venti giorni all'interrogante che abbia richiesto risposta scritta, inviando copia della risposta alla Presidenza del Senato, salva la facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 148.

2. Se il termine trascorre senza che l'interrogazione abbia ricevuto risposta, il Presidente, d'intesa con lo interrogante, dispone, dandone comunicazione all'assemblea, che l'interrogazione venga iscritta per la risposta orale all'ordine del giorno della prima seduta dell'assemblea destinata allo svolgimento delle interrogazioni, o della prima seduta della commissione competente per materia.

3. La risposta scritta è pubblicata per esteso negli atti del Senato.

4. Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.

Art. 154.

Interpellanze - Presentazione

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Ogni domanda di interpellanza al Governo è presentata per iscritto al Presidente, il quale, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati nell'articolo 146, ne dispone l'annuncio all'assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.

Art. 155.

Fissazione della data di svolgimento delle interpellanze

Il Presidente del Senato, sentito il Governo e l'interpellante, determina in quale seduta l'interpellanza deve essere svolta, salvo che l'interpellante non abbia chiesto che la data di svolgimento sia fissata dal Senato. In tal caso l'assemblea, udito il Governo, delibera, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 156.

Svolgimento delle interpellanze

1. Le interpellanze sono di norma poste all'ordine del giorno delle sedute destinate allo svolgimento delle interrogazioni.

2. Nello svolgimento di ciascuna interpellanza il proponente non può superare il termine di venti minuti. Dopo le dichiarazioni del Governo l'interpellante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 149.

3. Le interpellanze e le interrogazioni relative a questioni od oggetti identici o strettamente connessi sono di norma trattate congiuntamente. In tal caso hanno per primi la parola i presentatori delle interpellanze per lo svolgimento e, dopo le dichiarazioni del Governo, parlano nell'ordine, per la replica, gli interroganti e gli interpellanti.

Art. 157.

Mozioni - Presentazione - Fissazione della data di discussione

1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Senato, e deve essere presentata da almeno otto senatori. Il Presidente, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati all'articolo 146, ne dispone l'annuncio all'assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.

2. Quando i proponenti della mozione chiedano che la data di discussione della mozione stessa venga stabilita dal Senato, l'assemblea, udito il Governo ed uno dei proponenti, decide, senza discussione, con votazione per alzata di mano, fissando, se necessario, la seduta supplementare ai sensi del comma 4 dell'articolo 55.

Art. 158.

Discussione unica e votazione di più mozioni

1. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione.

2. In questo caso ha diritto di parlare, prima degli iscritti nella discussione, un proponente per ciascuna mozione.

3. Tra più mozioni vengono poste ai voti per prime quelle la cui votazione non precluda le altre.

Art. 159.

Discussione congiunta di mozioni, interpellanze e interrogazioni

Quando su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti delle mozioni, e gli interroganti che non abbiano partecipato alla discussione possono prendere la parola, per la replica, nei limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 149, subito dopo il rappresentante del Governo.

Art. 160.

Disciplina della discussione delle mozioni

Per la discussione delle mozioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Capo XII. La votazione sulle mozioni ha la precedenza su quella degli ordini del giorno che le concernono.

Art. 161.

Mozioni di fiducia e di sfiducia

1. La mozione di fiducia e quella di sfiducia al Governo debbono essere motivate e sottoposte a votazione nominale con appello.

2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato e viene discussa nella seduta che il Senato stabilisce, sentito il Governo, e comunque non prima di tre giorni dalla sua presentazione.

3. Sulle mozioni previste dal presente articolo non è consentita la presentazione di ordini del giorno nè la votazione per parti separate.

Capo XX

DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI

Art. 162.

Inchieste parlamentari

1. Per le proposte di inchiesta parlamentare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai disegni di legge.

2. Allorchè il Senato delibera un'inchiesta su materie di pubblico interesse, la commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei gruppi parlamentari.

3. Se anche la Camera dei deputati delibera una inchiesta sulla identica materia, le commissioni designate dalle due Camere possono, d'accordo, deliberare di procedere in comune.

4. I poteri della commissione sono, a norma della Costituzione, gli stessi dell'autorità giudiziaria.

5. La deliberazione dell'inchiesta è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 163.

Trasferimento o invio fuori sede di componenti della commissione

Quando una commissione d'inchiesta stimi opportuno trasferirsi od inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede, deve informarne la Presidenza del Senato.

Capo XXI

DELLE DEPUTAZIONI

Art. 164.

Nomina e composizione delle deputazioni

Il Presidente del Senato determina il numero e procede alla nomina dei membri delle deputazioni in modo che sia assicurata, nei limiti del possibile, la rappresentanza dei diversi gruppi parlamentari. Il Presidente o uno dei vice presidenti fanno sempre parte delle deputazioni.

Capo XXII

DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO DEL SENATO

Art. 165.

Bilancio e conto consuntivo del Senato - Variazioni di bilancio

1. Il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato, predisposti dai questori e deliberati dal Consiglio di presidenza su relazione dei questori stessi, sono trasmessi al presidente della 5ª commissione permanente, il quale li esamina insieme con i presidenti delle altre commissioni permanenti e ne riferisce all'assemblea.

2. La discussione in assemblea è fatta di norma in seduta pubblica; in seduta segreta quando la Presidenza del Senato o venti senatori lo richiedano.

3. Le variazioni degli stanziamenti dei capitoli di bilancio sono deliberate direttamente dal Consiglio di presidenza.

CAPO XXIII

DEGLI UFFICI DEL SENATO

Art. 166.

Ordinamento degli uffici del Senato

1. Gli uffici del Senato dipendono dal Segretario generale che ne risponde al Presidente.

2. La pianta organica, le competenze, le attribuzioni degli uffici e tutte le norme regolatrici del personale del Senato sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio di presidenza.

CAPO XXIV

DELLA APPROVAZIONE E DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 167.

Approvazione del regolamento e delle sue modificazioni

1. Il Senato adotta il suo regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Ciascun senatore può presentare proposte di modifica al regolamento del Senato, che sono stampate ed inviate per l'esame alla giunta per il regolamento.

3. La giunta riferisce all'assemblea con relazione scritta, stampata e distribuita almeno cinque giorni prima dell'inizio della discussione.

4. In assemblea non sono ammessi emendamenti alle proposte in discussione che non siano stati presentati almeno 48 ore prima dell'inizio della discussione stessa e sottoposti all'esame della giunta. E' tuttavia in facoltà del Presidente ammettere la presentazione, nel corso della discussione, di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modifiche precedentemente approvate.

5. Le modificazioni al regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

6. Quando le modificazioni siano costituite da un complesso normativo organico composto di più disposizioni fra loro collegate, è richiesta la maggioranza assoluta soltanto per l'approvazione finale del complesso; tuttavia otto senatori possono chiedere che singole norme siano stralciate per essere votate separatamente; in tal caso per l'approvazione di ciascuna parte stralciata è richiesta la maggioranza assoluta.

7. Il regolamento e le relative modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISPOSIZIONE FINALE

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni relative alla formazione e alle competenze delle commissioni permanenti e delle giunte saranno applicate a decorrere dal 1° ottobre 1971. Alla stessa data si provvederà alla rinnovazione degli organi anzidetti.

(2352)

CAMERA DEI DEPUTATI

REGOLAMENTO

(*Testo approvato dall'assemblea il* 18 *febbraio* 1971)

PARTE PRIMA

Organizzazione e funzionamento della Camera

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

I deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

Art. 2.

1. L'assemblea è presieduta, all'apertura di ogni legislatura, dal più anziano per elezione tra i vicepresidenti della legislatura precedente. Quando nessuno di essi sia presente, si risale ai vicepresidenti delle legislature anteriori. In loro mancanza, l'assemblea è presieduta dal decano per età.

2. I segretari provvisori sono quattro, scelti fra quelli delle legislature anteriori secondo il criterio previsto nel precedente comma. In loro mancanza, si scelgono i deputati più giovani.

Art. 3.

1. Costituito l'Ufficio provvisorio di presidenza, il Presidente proclama eletti deputati i candidati che subentrino agli optanti per il Senato della Repubblica o ai deputati optanti tra più collegi, subordinatamente per questi ultimi alla convalida nel collegio di opzione.

2. A tal fine, il Presidente sospende la seduta e convoca immediatamente per i relativi accertamenti una giunta provvisoria composta dei deputati membri della giunta delle elezioni della precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il numero di tali deputati sia inferiore a dodici, il Presidente procede mediante sorteggio all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto.

CAPO II

DEL PRESIDENTE, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO

Art. 4.

1. Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, la Camera procede alla elezione del proprio Presidente.

2. L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera. Dal secondo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti computando tra i voti anche le schede bianche. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 5.

1. Eletto il Presidente, si procede alla elezione di quattro vicepresidenti, di tre questori e di otto segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di presidenza.

2. Per tali elezioni ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i vicepresidenti, due per i questori, quattro per i segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Nell'Ufficio di presidenza devono essere rappresentati tutti i gruppi parlamentari. Prima di procedere alle votazioni a norma del precedente comma, il Presidente promuove le opportune intese tra i gruppi.

Art. 6.

1. Lo spoglio delle schede per la elezione del Presidente è compiuto in seduta pubblica dall'Ufficio provvisorio di presidenza.

2. Lo spoglio delle schede per le altre elezioni è compiuto da dodici deputati estratti a sorte. La presenza di sette deputati è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.

Art. 7.

Il Presidente della Camera informa della costituzione dell'Ufficio di presidenza il Presidente della Repubblica e il Senato.

Art. 8.

1. Il Presidente rappresenta la Camera. Assicura il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il regolamento, e dell'amministrazione interna. Sovrintende a tal fine alle funzioni attribuite ai questori e ai segretari.

2. In applicazione delle norme del regolamento, il Presidente dà la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.

Art. 9.

I vicepresidenti collaborano con il Presidente; a tal fine possono essere da lui convocati ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 10.

1. I questori curano collegialmente il buon andamento dell'amministrazione della Camera, vigilando sull'applicazione delle relative norme e delle direttive del Presidente.

2. Essi sovrintendono alle spese della Camera e predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo. Sovrintendono inoltre al cerimoniale e al mantenimento dell'ordine nella sede della Camera secondo le disposizioni del Presidente.

Art. 11.

I segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura; formano, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei deputati iscritti a parlare; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; registrano, quando occorra, i singoli voti; accertano che il resoconto stenografico sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al regolare andamento dei lavori della Camera secondo le disposizioni del Presidente.

Art. 12.

1. Il Presidente della Camera convoca l'Ufficio di presidenza e ne fissa l'ordine del giorno.

2. L'Ufficio di presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai questori; decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei gruppi, nonchè i ricorsi dei gruppi sulla composizione delle commissioni parlamentari; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito comitato.

3. L'Ufficio di presidenza, con provvedimenti resi esecutivi mediante decreti del Presidente: nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera; emana le norme relative all'amministrazione e alla contabilità interna, all'ordinamento degli uffici, alla carriera giuridica ed economica ed alla disciplina dei dipendenti della Camera; decide in via definitiva i ricorsi che attengono allo stato e alla carriera giuridica ed economica dei dipendenti della Camera; delibera sulle condizioni di ammissibilità degli estranei nella sede della Camera.

4. L'Ufficio di presidenza, convocato il deputato interessato, decide sulle sanzioni proposte dal Presidente nei casi previsti nel terzo e nel quarto comma dello art. 60.

5. L'Ufficio di presidenza resta in carica, quando viene rinnovata la Camera, fino alla prima riunione della nuova assemblea.

Art. 13.

1. La conferenza dei presidenti di gruppo è convocata dal Presidente della Camera, ogniqualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta del Governo o di un presidente di gruppo, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'assemblea e delle commissioni. Il Governo è sempre informato dal Presidente del giorno e dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Alla conferenza possono essere invitati i vicepresidenti della Camera e i presidenti delle commissioni parlamentari.

Capo III

DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Art. 14.

1. Per costituire un gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.

2. L'Ufficio di presidenza può autorizzare la costituzione di un gruppo con meno di venti iscritti purchè questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300 mila voti di lista validi.

3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al segretario generale della Camera a quale gruppo appartengono.

4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel precedente comma, o non appartengano ad alcun gruppo, costituiscono un unico gruppo misto.

Art. 15.

1. Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indìce le convocazioni, simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun gruppo parlamentare e di quelli da iscrivere nel gruppo misto.

2. Ciascun gruppo nella prima riunione nomina il presidente, uno o più vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il gruppo indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione è data comunicazione al Presidente della Camera. Nel gruppo misto la costituzione degli stessi organi deve avvenire in modo da rispecchiare le varie componenti politiche del gruppo stesso.

3. Il Presidente della Camera assicura ai gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi.

CAPO IV

DELLE GIUNTE

Art. 16.

1. La giunta per il regolamento della Camera è composta di dieci deputati nominati dal Presidente non appena costituiti i gruppi parlamentari. Essa è presieduta dallo stesso Presidente della Camera, il quale, udito il parere della stessa giunta, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari gruppi.

2. Alla giunta sono deferiti lo studio delle proposte relative al regolamento, i pareri sulle questioni di interpretazione del regolamento medesimo nonchè la soluzione dei conflitti di competenza tra le commissioni nei casi previsti nel quarto comma dell'art. 72 e nel quarto comma dell'art. 93.

3. La giunta propone all'assemblea le modificazioni e le aggiunte al regolamento che la esperienza dimostri necessarie.

4. Tali modificazioni od aggiunte sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti la Camera. La domanda di votazione nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata prima dell'inizio della discussione da un presidente di gruppo o da dieci deputati.

5. Le disposizioni modificative ed aggiuntive al regolamento sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

1. La giunta delle elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i gruppi parlamentari. Essa riferisce alla assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.

2. La giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della giunta per il regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel quarto comma dell'art. 16. Nel procedimento davanti alla giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità.

3. I deputati componenti la giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina, nè dare le loro dimissioni, e, quand'anche siano date, il Presidente della Camera non le comunica all'assemblea. Qualora però la giunta non rispondesse per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non fosse possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvederà a rinnovare la giunta.

Art. 18.

1. La giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'art. 68 della Costituzione è composta di ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i gruppi parlamentari. Essa riferisce alla assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.

2. Trascorso il termine previsto nel precedente comma senza che la relazione sia presentata, nè la giunta abbia richiesto proroga, il Presidente della Camera nomina fra i componenti della giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente, e iscrive senz'altro la domanda al primo punto dell'ordine del giorno nella seconda seduta successiva a quella in cui è scaduto il termine.

3. La stessa procedura prevista nei precedenti commi si applica quando la domanda di autorizzazione a procedere abbia per oggetto il reato di vilipendio delle assemblee legislative. In tal caso la giunta può incaricare uno o più componenti per un preventivo esame comune con incaricati della competente giunta del Senato.

4. La giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidente e tre segretari ed esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della giunta per il regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel quarto comma dell'art. 16.

CAPO V
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 19.

1. Ciascun gruppo parlamentare, subito dopo la costituzione, designa i propri componenti nelle commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna commissione e dandone comunicazione immediata al Segretario generale della Camera.

2. Il Presidente della Camera, sulla base delle proposte dei gruppi, distribuisce quindi fra le commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia rispecchiata la proporzione dei gruppi stessi, i deputati che non siano rientrati nella ripartizione a norma del precedente comma nonchè quelli che appartengono a gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle commissioni.

3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una commissione. Ogni gruppo sostituisce però i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa commissione. Inoltre ogni gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa commissione, previa comunicazione al presidente della commissione.

4. Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso gruppo appartenente ad altra commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del deputato interessato o, in mancanza, del gruppo di appartenenza, diretta al presidente della commissione.

5. Il presidente dà notizia alla commissione delle sostituzioni avvenute a norma dei precedenti commi.

6. La facoltà di sostituzione non è in alcun caso ammessa in sede consultiva per i deputati appartenenti alla commissione cui è destinato il parere.

7. Deputati appartenenti al medesimo gruppo possono, ciascuno non più di una volta nel corso dello stesso anno, chiedere alla presidenza del gruppo di sostituirsi vicendevolmente nelle commissioni di cui fanno parte. La presidenza del gruppo, se aderisce, ne informa il Presidente della Camera, il quale comunica ai presidenti delle rispettive commissioni il mutamento avvenuto.

Art. 20.

1. Il Presidente della Camera convoca ciascuna commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.

2. Nella elezione del presidente, se nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per età.

3. Per la nomina, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede a norma del comma precedente.

4. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

5. Dalla data della loro costituzione, le commissioni permanenti sono rinnovate ogni biennio e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art. 21.

1. Il presidente della commissione la rappresenta, la convoca formandone l'ordine del giorno, ne presiede le sedute; ne convoca l'ufficio di presidenza; può convocare, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, i rappresentanti designati dai gruppi.

2. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. I segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

Art. 22.

1. Le commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

I — Affari costituzionali - Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego.

II — Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici.

III — Affari esteri - Emigrazione.

IV — Giustizia.

V — Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali.

VI — Finanze e tesoro.

VII — Difesa.

VIII — Istruzione e belle arti.

IX — Lavori pubblici.

X — Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni.

XI — Agricoltura e foreste.

XII — Industria e commercio - Artigianato - Commercio con l'estero.

XIII — Lavoro - Assistenza e previdenza sociale - Cooperazione.

XIV — Igiene e sanità pubblica.

2. La Camera può sempre procedere alla costituzione di commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi.

3. Le commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire alla assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge; in sede redigente a norma dell'art. 96. Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo nonchè per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione secondo le norme della parte terza del presente Regolamento.

4. Le commissioni possono istituire nel proprio interno comitati permanenti per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun comitato sono di-

stribuite a tutti i componenti la commissione e di esse vien fatta menzione nell'ordine del giorno della seduta successiva. Ciascun componente la commissione può chiedere, entro la seconda seduta successiva alla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della commissione plenaria.

CAPO VI

DELL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA E DELLE COMMISSIONI

Art. 23.

1. La Camera organizza normalmente i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. A tal fine il Presidente della Camera, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente del Senato, convoca la conferenza dei presidenti di gruppo per deliberare il programma dei lavori dell'assemblea e delle commissioni per non oltre tre mesi. Il governo è informato dal Presidente del giorno e dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

3. Il programma, approvato all'unanimità, è stampato e distribuito e diviene impegnativo dopo la comunicazione all'assemblea e ai presidenti delle commissioni. Se peraltro, all'atto della comunicazione, un deputato chiede di discuterlo, l'assemblea decide, sentito, per non più di cinque minuti, un oratore per gruppo.

4. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma, presentate dal Governo o da un presidente di gruppo.

5. In caso di mancato accordo si procede a norma del primo comma dell'articolo 26.

Art. 24.

1. Stabilito il programma, il Presidente dispone che si riuniscano i rappresentanti dei gruppi al fine di definirne le modalità e i tempi di applicazione adottando il calendario delle successive due settimane. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Quando non si raggiunga l'accordo su tale calendario, l'assemblea decide sulle proposte presentate, sentiti i proponenti e, per non più di cinque minuti ciascuno, un oratore per gruppo. Non sono ammissibili proposte che comportino modificazioni del programma o che rendano impossibile l'attuazione di talune sue parti.

3. Il calendario adottato a norma dei commi precedenti è stampato e distribuito.

4. La procedura prevista per l'adozione si applica anche per l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, presentate dal Governo o da un presidente di gruppo.

Art. 25.

1. Ciascuna commissione determina il programma e il calendario dei propri lavori in conformità alle decisioni adottate a norma degli articoli 23 e 24. A tal fine il presidente della commissione convoca l'ufficio di presidenza che delibera d'intesa con i rappresentanti dei gruppi nella commissione. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Con analoga procedura ciascuna commissione può stabilire modalità e tempi di esame di argomenti anche non compresi nel programma o nel calendario.

3. Il Presidente della Camera può sempre invitare i presidenti delle commissioni a iscrivere nell'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori della Camera. Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia all'assemblea.

Art. 26.

1. Il Presidente della Camera o il presidente della commissione annuncia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni successivi di lavoro, fermo sempre il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 82. Se vi è opposizione, l'assemblea o la commissione decide per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno.

2. Nel caso in cui sia stata stabilita, a norma degli articoli precedenti, l'organizzazione dei lavori dell'assemblea o della commissione, il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati. Non si applica in questo caso la seconda parte del precedente comma.

Art. 27.

1. L'assemblea o la commissione non può discutere nè deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno.

2. In assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata, da un presidente di gruppo o da dieci deputati, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa.

Art. 28.

I termini indicati nel regolamento si intendono computati secondo il calendario comune.

CAPO VII

DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA, DELLE COMMISSIONI E DEL PARLAMENTO A CAMERE RIUNITE

Art. 29.

1. La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. E' convocata di diritto in caso di convocazione straordinaria del Senato.

2. Nel caso previsto nel terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione, il Presidente stabilisce, d'intesa con il Presidente del Senato, la data di convocazione della Camera.

Art. 30.

1. Le commissioni sono convocate per mezzo del Segretario generale della Camera.

2. Le convocazioni devono essere, di norma, diramate almeno 48 ore prima delle riunioni.

3. Durante gli aggiornamenti della Camera, se un quinto dei componenti di una delle commissioni permanenti ne domandi la convocazione per discutere determinati argomenti, il presidente della commissione provvede che essa si riunisca entro il decimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta, comunicando ai singoli componenti l'ordine del giorno, in modo che tra l'avviso di convocazione e il giorno della seduta decorrano almeno cinque giorni.

4. Il Governo può chiedere che le commissioni siano convocate per dar loro comunicazioni.

5. Salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle commissioni.

Art. 31.

1. Nell'aula sono riservati posti ai rappresentanti del Governo e ai componenti la commissione.

2. Nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri è riservato un seggio al Presidente del Senato.

Art. 32.

1. Il Presidente dell'assemblea o il presidente della commissione apre la seduta e la chiude.

2. La seduta inizia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi sono osservazioni, esso s'intende approvato; se è richiesta una votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

Art. 33.

1. Il Presidente o, per suo incarico, un segretario, comunica all'assemblea i messaggi e le lettere; degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura.

2. Un segretario legge il sunto delle petizioni presentate, le quali sono poi trasmesse alla commissione competente, presso la quale ogni deputato può prenderne cognizione.

Art. 34.

1. Delle sedute dell'assemblea e delle commissioni si redige un processo verbale da parte rispettivamente del funzionario estensore del processo verbale e dei funzionari addetti alle singole commissioni.

2. I processi verbali, dopo l'approvazione, sono sottoscritti dal Presidente e da uno dei segretari e raccolti e conservati negli archivi della Camera.

3. L'assemblea può deliberare che non vi sia processo verbale della sua seduta segreta.

Art. 35.

1. Il Presidente della Camera presiede il Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

2. Il regolamento della Camera è applicato normalmente nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

Capo VIII
DELLA DISCUSSIONE

Art. 36.

1. I deputati che intendono parlare in una discussione devono iscriversi al banco della Presidenza. Le iscrizioni non possono essere fatte se non dopo che sia stata iscritta all'ordine del giorno la proposta sulla quale deve svolgersi la discussione e in ogni caso non oltre il secondo giorno dall'inizio della discussione stessa. I deputati hanno la parola nell'ordine della iscrizione, alternativamente contro e a favore.

2. E' consentito lo scambio di turno tra i deputati. Se un deputato chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.

3. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.

4. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi e rivolti al Presidente.

Art. 37.

1. I rappresentanti del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute dell'assemblea e delle commissioni. Essi hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono.

2. Alle sedute delle commissioni in sede legislativa deve partecipare un rappresentante del Governo.

Art. 38.

Ogni deputato può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di commissione diversa da quella alla quale appartiene previa comunicazione al presidente della commissione stessa da parte del gruppo di appartenenza. Se però la commissione sia riunita in seduta segreta, deve ottenere espressa autorizzazione dal suo presidente.

Art. 39.

1. Salvo i termini più brevi previsti nel regolamento, la durata degli interventi in una discussione su un progetto di legge o su una mozione — eccettuate quelle di fiducia o di sfiducia — non può eccedere i 45 minuti per la discussione sulle linee generali e i 20 minuti su ciascun articolo o emendamento.

2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

3. Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, sèguiti a discostarsene.

4. La lettura di un discorso non può in alcun caso eccedere la durata di trenta minuti.

5. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

6. Se un presidente di gruppo, prima dell'inizio della discussione, ne fa richiesta per uno o più appartenenti al gruppo stesso, a questi non si applicano i primi due commi del presente articolo.

Art. 40.

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che si entri nella discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in assemblea e da tre in commissione in sede legislativa.

2. Esse saranno discusse prima che abbia inizio o che continui la discussione; nè questa prosegue, se l'assemblea o la commissione non le abbia respinte.

3. Due soli deputati, compreso il proponente, possono parlare a favore e due contro.

4. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione, nella quale può prendere la parola soltanto un deputato per gruppo, compresi i proponenti. Chiusa la discussione, l'assemblea o la commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità, e poi, con altra unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.

5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo una unica discussione e l'assemblea o la commissione decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.

Art. 41.

1. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore e per non più di quindici minuti ciascuno. Se l'assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

2. Se una questione regolamentare o di interpretazione del regolamento sorge nel corso di sedute di commissioni in sede legislativa, il presidente della commissione è tenuto ad informarne il Presidente della Camera al quale spetta in via esclusiva di adottare le relative decisioni.

Art. 42.

1. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide; se il deputato insiste, decide l'assemblea o la commissione senza discussione per alzata di mano.

2. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i deputati i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

Art. 43.

Ciascun deputato può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento, per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori, per la posizione della questione, per la priorità delle votazioni, e salvo altresì il caso che abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive proposte prima dell'inizio della discussione stessa.

Art. 44.

1. La chiusura di una discussione può essere chiesta da un presidente di gruppo o da dieci deputati in assemblea o da tre in commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore.

2. Dopo che è stata deliberata la chiusura ha ancora facoltà di parlare un deputato per ciascuno dei gruppi che ne facciano richiesta.

3. Deliberata la chiusura è data facoltà di parlare ai Ministri per dichiarazioni a nome del Governo e, se l'assemblea o la commissione stia per procedere ad una votazione, ai deputati per dichiarazione di voto. In quest'ultimo caso si applica l'art. 50.

Art. 45.

Nei casi di discussione limitata per espressa disposizione del regolamento è in facoltà del Presidente, se l'importanza della questione lo richiede, di dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo, oltre gli interventi che il Presidente stesso può eccezionalmente consentire.

CAPO IX

DEL NUMERO LEGALE E DELLE DELIBERAZIONI

Art. 46.

1. Le deliberazioni dell'assemblea e delle commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle commissioni in sede diversa da quella legislativa è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.

2. I deputati che sono impegnati per incarico avuto dalla Camera, fuori della sua sede o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio, sono computati come presenti per fissare il numero legale.

3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i

quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi sono computati ai fini del numero legale.

4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'assemblea o la commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da dieci o tre deputati e l'assemblea o la commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.

5. Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del regolamento.

6. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 47.

1. Per verificare se l'assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.

2. Se l'assemblea o la commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'assemblea o la commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'assemblea o la commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

3. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta a norma del precedente comma.

Art. 48.

1. Le deliberazioni dell'assemblea e delle commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale.

2. Ai fini del precedente comma sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.

3. I segretari tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano dichiarato di astenersi nel caso del terzo comma dell'articolo 46.

CAPO X

DELLE VOTAZIONI

Art. 49.

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese o a scrutinio segreto.

2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, per divisione nell'aula o per votazione nominale.

3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.

4. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante procedimenti elettronici.

5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nel primo e nel quarto comma dell'art. 53 il preavviso è ridotto a 5 minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.

Art. 50.

1. Ogni volta che l'assemblea o la commissione stia per procedere ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del regolamento, i deputati hanno sempre facoltà di parlare, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti.

2. Se i Ministri, dopo tali dichiarazioni, chiedono di essere sentiti a norma dell'articolo 64 della Costituzione, si intende riaperta la discussione relativa all'oggetto della deliberazione.

3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 51.

1. L'assemblea e le commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o la votazione per scrutinio segreto.

2. La votazione nominale può essere richiesta da un presidente di gruppo o da 15 deputati in assemblea e da un rappresentante di gruppo o da 4 deputati in commissione; la votazione per scrutinio segreto, da un presidente di gruppo o da 20 deputati in assemblea e da un rappresentante di gruppo o da 5 deputati in commissione.

3. Nel concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per scrutinio segreto.

Art. 52.

1. La richiesta di votazione nominale o di votazione per scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitato l'assemblea o la commissione a votare per alzata di mano.

2. Non è necessario che la richiesta sia fatta per iscritto quando il deputato proponente domandi che il Presidente interroghi l'assemblea o la commissione per verificare se la sua richiesta sia appoggiata dal prescritto numero di deputati.

3. Se un deputato che abbia sottoscritto una richiesta di votazione nominale o di votazione per scrutinio segreto non risulti presente quando si stia per procedere alla votazione, si intende ritirata la sua firma.

Art. 53.

1. Il voto per alzata di mano in assemblea è soggetto a controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione.

2. In caso di difetto dei dispositivi elettronici di voto, la controprova è effettuata mediante divisione nel-

l'aula. In tal caso, il Presidente indica da quale parte debbano mettersi i favorevoli e da quale parte i contrari.

3. In commissione la controprova è effettuata mediante appello nominale a norma del terzo comma dell'art. 54.

4. Il Presidente può sempre disporre, per agevolare il computo dei voti in assemblea, che una votazione la quale dovrebbe aver luogo per alzata di mano sia effettuata invece mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

Art. 54.

1. La votazione nominale può aver luogo per appello nominale ovvero mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi.

2. Le votazioni di fiducia o di sfiducia hanno sempre luogo per appello nominale in assemblea.

3. Nel caso di votazione per appello nominale il Presidente indica il significato del *sì* e del *no*. L'appello nominale in assemblea comincia dal nome di un deputato estratto a sorte, continua fino all'ultimo nome dell'alfabeto e riprende poi con la prima lettera del medesimo, fino al nome del deputato estratto a sorte. In commissione si segue l'elenco alfabetico dei componenti.

4. Salvo quanto disposto nel secondo comma del presente articolo, la votazione nominale normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico. In caso di difetto dei relativi dispositivi la votazione ha luogo per appello nominale.

5. L'elenco dei deputati votanti con la indicazione del voto da ciascuno espresso viene pubblicato nel resoconto stenografico della seduta.

Art. 55.

1. La votazione per scrutinio segreto normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico.

2. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente fa apparecchiare due urne. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca e una nera, da deporre nelle urne.

3. Le votazioni per scrutinio segreto sono escluse per le commissioni in sede referente o consultiva.

Art. 56.

1. Ogni volta che la Camera debba procedere ad elezione di membri di collegi, ciascun deputato scrive su apposita scheda i nomi di due terzi dei membri che devono comporre il collegio, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due.

2. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge, si intendono eletti i candidati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito ugual numero di voti, si procede a ballottaggio tra essi.

3. Per le nomine, mediante elezione, di commissioni che per prescrizione di legge o del regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un ugual numero di nomi. Sulla base di tali designazioni, il Presidente compila la lista da sottoporre all'assemblea, la quale delibera per scrutinio segreto.

4. La Camera può deferire al Presidente la nomina di commissioni o di singoli commissari.

5. La procedura seguita nella prima formazione del collegio si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.

Art. 57.

1. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

2. Il risultato della votazione della Camera è proclamato dal Presidente con questa formula: « la Camera approva » o « la Camera respinge ».

Capo XI

DELL'ORDINE DELLE SEDUTE

Art. 58.

1. Quando nel corso di una discussione un deputato sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente della Camera di nominare una commissione la quale giudichi la fondatezza della accusa; alla commissione può essere assegnato un termine per presentare le sue conclusioni alla Camera, la quale ne prende atto senza dibattito né votazione.

Art. 59.

1. Se un deputato pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama nominandolo.

2. Ciascun deputato che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola, alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.

Art. 60.

1. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, ovvero — nei casi più gravi — anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può disporre la esclusione dall'aula per il resto della seduta, se un deputato ingiuria uno o più colleghi o membri del Governo.

2. Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

3. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, o usa espressioni ingiuriose nei con-

fronti delle istituzioni o del Capo dello Stato. Le decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza sono comunicate all'assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il deputato tenti di rientrare nell'aula prima che sia spirato il termine di interdizione, la durata della esclusione è raddoppiata.

4. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede della Camera; ma fuori dell'aula, il Presidente della Camera può proporre all'Ufficio di presidenza le sanzioni previste nel precedente comma.

Art. 61.

Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e ogni discussione s'intende sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la toglie. In quest'ultimo caso l'assemblea o la commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'assemblea o la commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

Art. 62.

1. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine nella Camera spettano alla Camera stessa e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

2. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

CAPO XII
DELLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Art. 63.

1. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente della Camera.

2. Dei lavori dell'assemblea sono redatti e pubblicati un resoconto sommario e un resoconto stenografico.

3. Su richiesta del Governo o di un presidente di gruppo, o di dieci deputati, l'assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Art. 64.

1. Nessuna persona estranea alla Camera può, sotto alcun pretesto, introdursi nell'aula dove siedono i suoi membri.

2. Il pubblico è ammesso in apposite tribune.

3. Durante la seduta, le persone ammesse nelle tribune della Camera devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

4. In ogni tribuna vi è un commesso incaricato di vigilare sulla osservanza dei regolamenti e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.

5. I commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine. Qualora non si individui la persona o le persone da cui è cagionato il disordine, il Presidente dispone che sia sgombrata tutta la sezione della tribuna nella quale è avvenuto.

6. In caso di oltraggio recato alla Camera o a un qualsiasi suo membro, il responsabile è immediatamente arrestato e tradotto davanti all'autorità giudiziaria competente.

Art. 65.

1. Alla pubblicità dei lavori delle giunte e delle commissioni si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera.

2. La pubblicità dei lavori delle commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

3. La commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.

CAPO XIII
DEL BILANCIO DELLA CAMERA

Art. 66.

Il progetto di bilancio e il conto consuntivo della Camera, predisposti dai questori e deliberati dall'Ufficio di presidenza, sono discussi e votati in assemblea.

CAPO XIV
DEGLI UFFICI DELLA CAMERA

Art. 67.

I servizi e gli uffici della Camera sono ordinati secondo le disposizioni regolamentari emanate dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 12 e sono diretti dal Segretario generale, che ne risponde al Presidente.

PARTE SECONDA

Procedimento legislativo

CAPO XV
DELLA PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE

Art. 68.

1. I disegni e le proposte di legge presentati alla Camera o trasmessi dal Senato, dopo l'annuncio all'assemblea, sono stampati e distribuiti nel più breve termine possibile. Di essi è fatta subito menzione nell'ordine del giorno generale.

2. Il Presidente della Camera riceve, nei periodi di aggiornamento dei lavori, i progetti di legge e ne dà notizia alla Camera nel primo giorno di riunione.

Art. 69.

1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di gruppo o dieci deputati possono chiedere alla Camera che ne sia dichiarata l'urgenza.

2. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva e comunque non prima della distribuzione dello stampato. L'assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, nonché il Governo, ove ne faccia richiesta, delibera per alzata di mano.

Art. 70.

1. I progetti di legge approvati definitivamente dalla Camera sono inviati al Governo; gli altri sono trasmessi direttamente al Senato.

2. I progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato sono riesaminati dalla Camera la quale, prima della votazione finale, delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera.

Art. 71.

1. Se il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, chiede alle Camere con messaggio motivato una nuova deliberazione sopra un progetto di legge già approvato, il riesame di questo inizia presso quella Camera che in precedenza lo ha approvato per prima.

2. Il messaggio comunicato alla Camera è trasmesso alla commissione competente. Questa riferisce sul progetto di legge all'assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il progetto di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo e alla votazione finale.

CAPO XVI

DELL'ESAME IN SEDE REFERENTE

Art. 72.

1. Il Presidente della Camera assegna alle commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'assemblea, e ne dà notizia in aula. Se nei due giorni successivi all'annuncio un presidente di gruppo o dieci deputati propongono una diversa assegnazione, il Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno e l'assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

2. Non possono essere assegnati alle commissioni progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.

3. Dopo l'assegnazione di un progetto di legge, due commissioni possono chiedere al Presidente della Camera di deliberare in comune.

4. Qualsiasi questione di competenza, insorta fra due o più commissioni, è deferita al Presidente della Camera. Questi, se lo ritenga necessario, può sottoporre la questione alla giunta per il regolamento.

Art. 73.

1. Se il Presidente della Camera ritenga utile acquisire il parere di una commissione su un progetto di legge assegnato ad altra commissione, può richiederlo prima che si deliberi sul progetto. La commissione competente può, previo assenso del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra commissione.

2. La commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni o di tre in caso di urgenza a decorrere dal giorno della effettiva distribuzione dello stampato. La commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente della Camera. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la commissione competente per il merito può procedere nell'esame del progetto.

3. Quando un progetto di legge è esaminato per il parere, la discussione ha inizio con la illustrazione del progetto da parte del relatore designato dal presidente della commissione. Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate. Il parere può anche esprimersi con la formula: « nulla osta all'ulteriore corso del progetto ».

4. La commissione consultata può stabilire che il parere sia illustrato oralmente presso la commissione alla quale è destinato. Può altresì richiedere, per il parere espresso ad altra commissione in sede referente, che esso sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'assemblea.

Art. 74.

1. Tutti i progetti di legge implicanti entrate o spese sono distribuiti contemporaneamente alla commissione competente al cui esame sono stati assegnati, e alla commissione bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario e su quelle riguardanti il programma economico nazionale.

2. Se la commissione competente introduce in un progetto di legge disposizioni che importino nuove entrate o nuove spese, deve trasmettere il progetto alla commissione bilancio e programmazione. Dal giorno dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti nell'articolo 73.

3. Il parere espresso dalla commissione bilancio e programmazione è stampato e allegato alla relazione scritta per l'assemblea.

Art. 75.

1. La commissione affari costituzionali, quando ne sia richiesta a norma del primo comma dell'articolo 73, esprime parere sugli aspetti di legittimità costituzionale del progetto di legge nonché su quelli concernenti la materia del pubblico impiego. Può altresì essere chiamata ad esprimere parere sui progetti sotto il profilo delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato.

2. I pareri espressi dalla commissione affari costituzionali sono stampati e allegati alla relazione scritta per l'assemblea.

Art. 76.

1. L'ordine di esame dei progetti di legge in commissione si conforma alle decisioni adottate in applicazione delle norme del capo VI sulla organizzazione dei lavori.

2. Compatibilmente con il principio stabilito nel precedente comma, l'ordine di esame segue l'ordine di presentazione con priorità per i progetti indicati nel secondo comma dell'articolo 81.

3. L'esame dei progetti di legge che siano stati fatti propri da un gruppo parlamentare, mediante formale dichiarazione del rispettivo presidente, all'atto dell'annuncio in aula, deve essere iniziato dalla commissione entro e non oltre un mese dalla assegnazione.

Art. 77.

1. Se all'ordine del giorno di una commissione si trovano contemporaneamente progetti di legge identici o vertenti su materia identica, l'esame deve essere abbinato.

2. L'abbinamento è sempre possibile fino al termine della discussione in sede referente a norma dell'articolo 79.

3. Dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati, la commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.

Art. 78.

Quando sia posto all'ordine del giorno di una commissione un progetto di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato al Senato, il Presidente della Camera ne informa il Presidente del Senato per raggiungere le possibili intese.

Art. 79.

1. La discussione in sede referente è introdotta dal presidente della commissione o da un relatore da lui incaricato.

2. Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive o dirette al fine del non passaggio agli articoli o comunque volte ad impedire il compimento dell'obbligo della commissione di riferire all'assemblea non possono essere poste in votazione; di esse dovrà però farsi menzione nella relazione della commissione.

3. Dopo aver proceduto all'esame preliminare del progetto e a conclusione di esso, la commissione può nominare un comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.

4. Al termine della discussione la commissione nomina un relatore e un comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'assemblea e per il compito indicato nel quarto comma dell'articolo 86. I gruppi dissenzienti possono designare propri relatori di minoranza.

5. La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno 24 ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, l'assemblea deliberi un termine più breve o autorizzi la relazione orale.

6. Qualora un progetto di legge sia approvato integralmente da una commissione permanente ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, la commissione stessa può proporre all'assemblea che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione.

Art. 80.

1. Se l'autore di una proposta di legge non fa parte della commissione incaricata di esaminarla, egli deve essere avvertito della convocazione della commissione, affinché possa partecipare alle sue sedute senza voto deliberativo. Egli può essere incaricato della relazione introduttiva in commissione e nominato relatore per la discussione in assemblea.

2. Ciascun deputato può trasmettere alle commissioni emendamenti od articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere o essere richiesto di svolgerli davanti ad esse. Le commissioni ne danno notizia all'assemblea nelle loro relazioni.

Art. 81.

1. Le relazioni delle commissioni devono essere presentate all'assemblea nel termine massimo di quattro mesi dall'assegnazione del progetto.

2. Detto termine è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui la Camera abbia dichiarato l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di conversione dei decreti-legge.

3. Il Presidente della Camera può assegnare alla commissione, per la presentazione delle relazioni, un termine più breve di quelli previsti nei precedenti commi.

4. Scaduti i termini fissati nei precedenti commi, e compatibilmente con quanto stabilito in applicazione delle norme del capo VI sulla organizzazione dei lavori, il progetto di legge, su richiesta del proponente, di un presidente di gruppo o di dieci deputati, è iscritto all'ordine del giorno dell'assemblea e discusso nel testo presentato, salvo che l'assemblea, su richiesta della commissione, non fissi un termine ulteriore non più ampio di quello ultimo assegnato e non più prorogabile.

Capo XVII

DELL'ESAME IN ASSEMBLEA

Art. 82.

1. L'esame in assemblea dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.

2. Salvo diverso accordo di tutti i gruppi, ed a meno che, per urgenza, la Camera non abbia deliberato altrimenti a norma del quinto comma dell'articolo 79, l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato almeno 24 ore prima dell'inizio della discussione sulle linee generali.

Art. 83.

1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, e nell'intervento del Governo.

2. Un presidente di gruppo o dieci deputati possono richiedere che, dopo gli interventi previsti nel precedente comma, sul progetto di legge abbia luogo un dibattito limitato. In tal caso possono prendere la parola un deputato per gruppo nonché i deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri gruppi.

3. Quando però un presidente di gruppo o dieci deputati ne avanzano specifica richiesta, la discussione prosegue con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 36, ferme restando le disposizioni degli articoli 44 e 50.

4. Le richieste di ampliamento della discussione sulle linee generali devono, di regola, essere formulate non meno di 24 ore prima dell'inizio della discussione in assemblea. Nei dibattiti previsti nel secondo e nel terzo comma del presente articolo i relatori e il Governo possono replicare al termine della discussione.

5. Nel caso di discussione a norma del secondo e del terzo comma del presente articolo il Governo, un presidente di gruppo o dieci deputati nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. La Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

6. La conferenza dei presidenti di gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione a norma del terzo comma per stabilire, sentiti anche gli iscritti del gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date.

Art. 84.

1. In ciascuno dei casi previsti nell'articolo 83, durante la discussione sulle linee generali del progetto, o prima che essa si apra, possono essere presentati e svolti, per un tempo non eccedente i dieci minuti, ordini del giorno diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli. Il proponente che non abbia potuto svolgere il suo ordine del giorno per la deliberata chiusura della discussione a norma dell'articolo 44, ha comunque facoltà di illustrarlo, per un tempo non eccedente i dieci minuti.

2. Gli ordini del giorno di non passaggio agli articoli, presentati dopo la chiusura della discussione sulle linee generali, non possono essere svolti.

3. Gli ordini del giorno di non passaggio agli articoli sono votati al termine della discussione sulle linee generali.

Art. 85.

1. Quando l'assemblea vi annuisce, si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e degli emendamenti ad esso proposti.

2. Ciascun articolo è innanzitutto discusso nel suo complesso. Sono applicabili le norme dell'articolo 44.

3. Conclusa la discussione di un articolo nel suo complesso, si passa alla discussione degli emendamenti ad esso relativi. Hanno diritto di intervenire per primi i presentatori di emendamenti nell'ordine stabilito nel terzo comma dell'articolo 87. Rispetto ad uno o più emendamenti non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva. Non può essere deliberata la chiusura a norma dell'articolo 44 se non dopo che siano stati illustrati tutti gli emendamenti. Ciascun deputato può prendere la parola una sola volta sugli emendamenti salvo che nel corso della discussione siano presentati emendamenti ai suoi emendamenti.

Art. 86.

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle commissioni. Se sono respinti in commissione, possono essere ripresentati in assemblea. La presentazione può avvenire anche il giorno stesso della seduta ma almeno un'ora prima della discussione degli articoli a cui gli emendamenti o gli articoli aggiuntivi si riferiscono.

2. Nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti possono essere presentati almeno 24 ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli a cui si riferiscono. Se recano le firme di un presidente di gruppo o di dieci deputati possono essere presentati anche un'ora prima della seduta.

3. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, devono in ogni caso essere presentati almeno 24 ore prima della seduta nella quale saranno discussi. Appena presentati, essi sono trasmessi alla commissione bilancio e programmazione perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. Il Presidente della Camera, su richiesta del presidente della commissione bilancio e programmazione, può rinviare l'esame di tali emendamenti in assemblea sino a che la commissione stessa si sia espressa.

4. Il comitato dei nove previsto nell'articolo 79 si riunisce prima della discussione, con l'intervento del presidente della commissione, per esaminare gli emendamenti presentati direttamente in assemblea. Il presidente della commissione, se ne ravvisi l'opportunità, può convocare per tale esame la commissione plenaria.

5. Gli emendamenti a emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da un presidente di gruppo o da dieci deputati. Essi sono esaminati a norma del precedente comma dal comitato dei nove o dalla commissione che possono chiedere un breve rinvio della votazione.

6. La commissione e il Governo possono presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo a cui si riferiscono.

7. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.

8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri.

9. Gli emendamenti si distribuiscono stampati in principio di seduta.

Art. 87.

1. La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.

2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

4. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.

5. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate, di presentazione di articoli aggiuntivi o di posizione della questione di fiducia a norma del secondo comma dell'articolo 116.

Art. 88.

1. Nel corso della discussione degli articoli possono essere presentati e svolti, per non più di 20 minuti, ordini del giorno che servano di istruzione al Governo in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli già approvati o alla legge nel suo complesso e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della votazione finale.

2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

Art. 89.

Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

Art. 90.

1. Prima che il progetto di legge sia votato nel suo complesso, il comitato dei nove o il Governo può richiamare l'attenzione dell'assemblea sulle correzioni di forma che esso richieda, e proporre le conseguenti modificazioni sulle quali la Camera delibera.

2. L'assemblea può, se occorre, autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato.

Art. 91.

1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo per scrutinio segreto immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli.

2. Il Presidente può però rinviare la votazione finale ad una successiva seduta.

3. Il Presidente può far procedere alle votazioni contemporanee di più progetti di legge. In tal caso i deputati che intendono astenersi su qualcuno dei progetti in votazione devono dichiararlo ai segretari prima del voto.

Capo XVIII
DELL'ESAME NELLE COMMISSIONI IN SEDE LEGISLATIVA

Art. 92.

1. Quando un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato a una commissione permanente o speciale, in sede legislativa, per l'esame e l'approvazione. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera sentiti un oratore contro e uno a favore, vota per alzata di mano. Alla votazione non si fa luogo e il progetto è assegnato in sede referente se l'opposizione è fatta dal Governo o da un decimo dei componenti della Camera. La stessa procedura può essere adottata per i progetti di legge che rivestano particolare urgenza.

2. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'assemblea è sempre adottata per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi.

3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di assegnazione di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della commissione competente. Se entro tale data il Governo, un presidente di gruppo o dieci deputati si oppongono, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'assemblea ai fini del primo comma del presente articolo.

4. Un progetto di legge è rimesso all'assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della commissione lo richiedono.

5. La richiesta prevista nel precedente comma può essere presentata al Presidente della Camera prima che il progetto sia stato iscritto all'ordine del giorno della commissione. Dopo tale termine, la richiesta è presentata al presidente della commissione.

6. Il Presidente della Camera può, a norma del primo comma del presente articolo, proporre all'assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima commissione in sede legislativa.

Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla unanime richiesta dei rappresentanti dei gruppi nella commissione, dall'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente espressi, delle commissioni bilancio e programmazione o affari costituzionali quando queste siano state consultate a norma del secondo comma dell'articolo 93.

Art. 93.

1. Per l'acquisizione dei pareri in sede legislativa si applicano le norme dell'articolo 73.

2. I progetti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonchè quelli concernenti la materia del pubblico impiego sono inviati contemporaneamente alla commissione competente e, per il parere, rispettivamente alla commissione bilancio e programmazione e alla commissione affari costituzionali.

3. Nel caso che la commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della commissione bilancio e programmazione o della commissione affari costituzionali e queste vi insistano, il progetto di legge è rimesso all'assemblea.

4. Quando una commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere di altra commissione, che affermi anche la propria competenza primaria sul progetto di legge o su una sua parte, si procede a norma del quarto comma dell'articolo 72.

Art. 94.

1. La commissione in sede legislativa, udito il relatore nominato dal suo presidente, procede alla discussione e approvazione del progetto secondo le norme del capo XVII sull'esame in assemblea.

2. Gli emendamenti possono essere presentati nel corso della discussione. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonchè quelli concernenti la materia del pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla commissione bilancio e programmazione e alla commissione affari costituzionali.

3. Nel caso che la commissione non ritenga di aderire a uno di tali pareri e la commissione consultata lo confermi, l'intero progetto di legge è rimesso all'assemblea.

Art. 95.

Il Presidente della Camera dà notizia all'assemblea dei progetti di legge approvati dalle commissioni in sede legislativa.

Capo XIX

DELL'ESAME IN SEDE REDIGENTE

Art. 96.

1. L'assemblea può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente commissione permanente o speciale la formulazione degli articoli di un progetto di legge, riservando a se medesima l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli nonchè l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto, ovvero la discussione, a norma dell'articolo 85, degli articoli così formulati.

2. L'assemblea può inoltre stabilire, all'atto del deferimento, criteri e princìpi direttivi per la commissione.

3. Ogni deputato, anche non appartenente alla commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione.

4. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e a quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Capo XX

DEI PROGETTI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 97.

1. Nella prima deliberazione, prevista nell'articolo 138 della Costituzione per i progetti di legge costituzionale o di revisione della Costituzione, si applicano le procedure stabilite per i progetti di legge ordinaria.

2. Dopo la prima deliberazione il progetto di legge è trasmesso al Senato.

3. Se il progetto è modificato dal Senato, la Camera lo riesamina a norma del secondo comma dell'articolo 70.

Art. 98.

Quando il progetto di legge costituzionale è trasmesso dal Senato nello stesso testo già adottato dalla Camera, l'intervallo di tre mesi per procedere alla seconda deliberazione decorre, compresi i periodi di aggiornamento, dalla data della prima deliberazione della Camera.

Art. 99.

1. Ai fini della seconda deliberazione, la commissione competente riesamina il progetto nel suo complesso e riferisce all'assemblea.

2. Nel corso della discussione in assemblea non sono ammesse la questione pregiudiziale e quella sospensiva; può essere chiesto soltanto un rinvio a breve termine sul quale decide inappellabilmente il Presidente.

3. Dopo la discussione sulle linee generali si passa alla votazione finale del progetto di legge senza procedere alla discussione degli articoli. Non sono ammessi emendamenti, nè ordini del giorno, nè richieste di stralcio di una o più norme.

4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto.

Art. 100.

1. Il progetto è approvato se nella seconda votazione ottiene la maggioranza assoluta dei componenti la Camera.

2. Se il progetto è approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio, agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

3. Se il progetto è respinto, si applica la norma del secondo comma dell'articolo 72.

CAPO XXI

DEL BILANCIO E DEL RENDICONTO DELLO STATO

Art. 101.

Per l'esame e l'approvazione dei disegni di legge concernenti il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo si applicano le norme del capo XVII in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel capo XXVII.

CAPO XXII

DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLE QUESTIONI REGIONALI

Art. 102.

1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati componenti la commissione parlamentare per le questioni regionali prevista nel quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione.

2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, trasmette la questione alla commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il proprio parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente commissione permanente sulle cui conclusioni l'assemblea delibera.

Art. 103.

1. I disegni di legge di approvazione degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria, o delle relative modificazioni, sono assegnati alla commissione affari costituzionali per l'esame in sede referente.

2. Per l'esame del disegno di approvazione si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo, le norme del capo XVI sull'esame in sede referente.

Art. 104.

1. La commissione affari costituzionali si riunisce con l'intervento di un rappresentante del Governo e può stabilire, al fine di acquisire elementi utili per l'esame, l'audizione di una rappresentanza del consiglio regionale.

2. La commissione riferisce in ogni caso all'assemblea con relazione scritta nel termine massimo di un mese dall'assegnazione. Scaduto tale termine, il Presidente della Camera iscrive senz'altro il disegno di legge all'ordine del giorno dell'assemblea.

3. Al termine della discussione sul progetto di statuto o di modifica statutaria, la commissione formula nella relazione all'assemblea proposta di approvazione o proposta di reiezione. Non sono proponibili emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione nè emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.

4. Quando la commissione proponga la reiezione del progetto di statuto o di modifica statutaria, la relazione per l'assemblea deve contenere uno schema di ordine del giorno in cui siano esposti i motivi della non approvazione.

Art. 105.

1. Sul disegno di legge di approvazione e sulle unite norme statutarie nonchè sugli eventuali ordini del giorno di reiezione si svolge in assemblea un'unica discussione.

2. Non sono ammessi emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione nè emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.

3. Quando una regione abbia proposto come indipendenti fra loro più modifiche statutarie, la Camera applica a ciascuna di esse distintamente la procedura prevista dalle norme del presente capo.

Art. 106.

1. Al termine della discussione, se sono stati presentati ordini del giorno di reiezione, l'assemblea li vota a scrutinio segreto, dopo la votazione degli eventuali emendamenti ad essi proposti.

2. Se gli ordini del giorno di reiezione non sono approvati, l'assemblea delibera successivamente sul disegno di legge di approvazione dello statuto.

3. In caso di reiezione del disegno di legge di approvazione non si applica la norma del secondo comma dell'articolo 72.

CAPO XXIII

DEI PROGETTI DI LEGGE GIA' ESAMINATI NELLA PRECEDENTE LEGISLATURA

Art. 107.

1. Qualora nei primi sei mesi dall'inizio della legislatura sia presentato un progetto di legge che riproduca l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera nella precedente legislatura, l'assemblea, quando ne dichiari l'urgenza, può fissare, su richiesta del Governo o di un presidente di gruppo, un termine di quindici giorni alla commissione per riferire.

2. Scaduto il predetto termine, il Presidente iscrive senz'altro il progetto all'ordine del giorno dell'assemblea o della commissione in sede legislativa a norma del terzo comma dell'articolo 25.

3. Nel medesimo termine di sei mesi dall'inizio della legislatura, ciascuna commissione, previo sommario esame preliminare, può deliberare di riferire all'assemblea sui progetti di legge approvati dalla commissione stessa in sede referente nel corso della precedente legislatura e di adottare la relazione allora presentata.

4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la presentazione prevista nel primo comma del presente articolo. Quando tali progetti siano stati approvati dalla Camera nella precedente legislatura o il loro esame sia stato esaurito in commissione, si applicano, se vi sia richiesta del Governo o di un presidente di gruppo, le disposizioni previste nei precedenti commi;

diversamente i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle commissioni competenti per materia, secondo la procedura ordinaria.

CAPO XXIV

SEGUITO DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Art. 108.

1. Le sentenze della Corte costituzionale sono stampate, distribuite e inviate contemporaneamente alla commissione competente per materia e alla commissione affari costituzionali.

2. Entro il termine di trenta giorni, la commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di uno o più relatori designati dalla commissione affari costituzionali.

3. La commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative legislative, indicandone i criteri informativi.

4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Corte costituzionale.

5. Se all'ordine del giorno della commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso il terzo e il quarto comma del presente articolo.

CAPO XXV

DELLE PETIZIONI

Art. 109.

1. Le petizioni pervenute alla Camera sono esaminate dalle commissioni competenti.

2. L'esame in commissione può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte nella petizione ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale progetto di legge all'ordine del giorno.

3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è stampato e distribuito congiuntamente al testo della mozione relativa.

PARTE TERZA

Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione

CAPO XXVI

DELLE MOZIONI E RISOLUZIONI

Art. 110.

Un presidente di gruppo o dieci deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'assemblea su un determinato argomento.

Art. 111.

1. Quando chi ha proposto la mozione lo richieda, l'assemblea, sentiti il Governo e un oratore a favore e uno contro, fissa la data della discussione.

2. Quando chi ha proposto la mozione vi rinunci, essa deve essere ugualmente discussa e votata se lo richiedano un presidente di gruppo o dieci deputati.

Art. 112.

1. Qualora l'assemblea lo consenta, più mozioni relative ad argomenti identici, o connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.

2. In questo caso, se una o più mozioni siano ritirate, uno dei loro firmatari ha la parola subito dopo il proponente della mozione su cui si apre la discussione.

Art. 113.

1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione degli emendamenti.

2. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 36. Il proponente di una mozione ha diritto alla replica.

3. Gli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso a cui si riferiscono.

4. Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale: se soppressivo si pone ai voti il mantenimento dell'inciso. Se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire: se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade; se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento.

Art. 114.

1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno 24 ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da un presidente di gruppo o da dieci deputati possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.

2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da un presidente di gruppo o da dieci deputati.

3. Il Governo può presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che sia iniziata la votazione della mozione.

4. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono essere solo messi ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione.

5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate.

Art. 115.

1. La mozione di fiducia al Governo deve essere motivata e votata per appello nominale. Quella di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo

dei componenti della Camera; non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed è votata per appello nominale.

2. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di ordini del giorno.

Art. 116.

1. Se il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ed articoli di progetti di legge, non è modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal regolamento.

2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto della Camera è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Governo può porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo, salva la votazione finale del progetto a scrutinio segreto.

3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di 24 ore, salvo diverso accordo fra i gruppi. Hanno facoltà di fare dichiarazione di voto un deputato per gruppo nonché i deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri gruppi.

4. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto.

Art. 117.

1. Ciascuna commissione può votare, su proposta di un suo componente, negli affari di propria competenza, per i quali non debba riferire all'assemblea, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Alle discussioni nelle materie sopra indicate deve essere invitato un rappresentante del Governo.

2. Si adottano, in quanto applicabili, le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni nonché, per quanto riguarda l'eventuale attività istruttoria, le norme dell'articolo 143.

3. Alla fine della discussione, il Governo può chiedere che non si proceda alla votazione di una proposta di risoluzione e che di questa sia investita l'assemblea.

Art. 118.

In occasione di dibattiti in assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.

CAPO XXVII

DELL'ESAME DEL BILANCIO, DEL RENDICONTO, DEI DOCUMENTI DI POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA E DELLE RELAZIONI GOVERNATIVE.

Art. 119.

1. Nel periodo dedicato all'esame dei disegni di legge di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto generale dello Stato sono esaminati anche gli altri documenti relativi alla politica economica nazionale e alla gestione del pubblico denaro.

2. Nel periodo nel quale le commissioni sono investite dell'esame del bilancio e del rendiconto generale dello Stato, nessuna Commissione può essere convocata in sede legislativa, salvo eccezioni disposte dal Presidente della Camera per casi di particolare e indifferibile necessità.

Art. 120.

1. I disegni di legge concernenti il bilancio di previsione e il rendiconto generale dello Stato sono assegnati per l'esame generale alla commissione bilancio e programmazione e per l'esame dei singoli stati di previsione e conti consuntivi alle commissioni competenti per materia.

2. Entro i venti giorni successivi all'assegnazione ciascuna commissione esamina le parti del bilancio e del consuntivo di propria competenza e conclude con la approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della commissione bilancio e programmazione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della commissione bilancio e programmazione.

3. Quando il disegno di legge concernente il bilancio è presentato dal Governo al Senato, il Presidente della Camera può disporre che le commissioni competenti per materia inizino l'esame dei singoli stati di previsione senza procedere a votazioni, prima dell'approvazione del Senato.

4. Scaduto il termine previsto nel secondo comma del presente articolo, la commissione bilancio e programmazione, entro i successivi venti giorni, esamina i disegni di legge e i documenti connessi e approva la relazione generale per il bilancio e per il consuntivo. Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza. Alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre commissioni competenti per materia.

5. Alle sedute delle commissioni riservate all'esame dei singoli stati di previsione e dei conti consuntivi partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica un resoconto stenografico.

Art. 121.

1. Gli emendamenti concernenti un singolo stato di previsione, che si limitano cioè a proporre variazioni compensative entro tale stato di previsione, debbono essere presentati nella commissione competente per materia. Se questa li approva sono inclusi nella relazione da trasmettere alla commissione bilancio e programmazione.

2. Gli emendamenti che modificano le ripartizioni di spesa tra più stati di previsione ovvero i totali generali dell'entrata e della spesa sono presentati alla commissione bilancio e programmazione che li esamina, assieme agli emendamenti previsti nel comma precedente, ai fini delle sue conclusioni per l'assemblea.

3. Gli emendamenti respinti in commissione possono essere ripresentanti in assemblea.

Art. 122.

1. Gli ordini del giorno sono presentati e svolti nelle commissioni competenti per la materia alla quale si riferiscono. Quelli non accolti dal Governo o respinti in commissione possono essere ripresentati in assemblea; essi sono posti in votazione in assemblea dopo la approvazione dell'ultimo articolo dello stato di previsione al quale si riferiscono.

2. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla commissione competente per materia sono allegati alla relazione da trasmettere alla commissione bilancio e programmazione e quindi alla relazione da questa presentata all'assemblea.

3. In assemblea non è ammessa la presentazione di altri ordini del giorno, salvo quelli attinenti all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria, i quali sono posti in votazione dopo l'approvazione del quadro generale riassuntivo.

Art. 123.

1. Qualora la relazione generale sul bilancio e sul rendiconto non sia presentata dalla commissione bilancio e programmazione nel termine prescritto, la discussione in assemblea ha luogo sui disegni di legge presentati dal Governo corredati dalle relazioni delle commissioni competenti per materia.

2. La discussione sulle linee generali del bilancio e del consuntivo in assemblea concerne l'impostazione globale della politica economica e finanziaria nonchè lo stato di attuazione e l'ulteriore corso del programma economico nazionale.

3. Per la discussione sui singoli stati di previsione si adottano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 85.

Art. 124.

1. Le relazioni presentate dal Governo o da altri organi pubblici e ogni altro rapporto previsionale o consuntivo sono assegnati all'esame della commissione competente per materia.

2. La commissione nomina su ciascun documento un relatore e procede al suo esame nel periodo previsto nell'articolo 119 se si tratta di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio o del consuntivo, e in ogni altro caso nel termine di un mese.

3. A conclusione dell'esame di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio o del consuntivo, la commissione presenta su ciascun documento una relazione da allegare a quella presentata sullo stato di previsione della spesa o sul rendiconto consuntivo. Negli altri casi la commissione vota una risoluzione a norma dell'articolo 117.

Capo XXVIII

DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'ATTIVITA' DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Art. 125.

1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alla commissione affari esteri, per il parere, e alle commissioni competenti per materia.

2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per gruppo. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117.

Art. 126.

1. Su domanda di un rappresentante di gruppo o del Governo ciascuna commissione può disporre che, per la materia di propria competenza, in relazione a proposte della commissione delle Comunità europee pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità e in previsione dell'inserimento di determinati argomenti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri delle Comunità, si svolga un dibattito preventivo con l'intervento del Ministro competente. Non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 117.

2. Per la trattazione, secondo le norme del primo comma, di problemi delle Comunità interessanti più commissioni, e per l'esame in sede referente di provvedimenti legislativi riguardanti più settori dell'attività comunitaria, il Presidente della Camera può disporre la nomina di una commissione speciale composta, di norma, da due deputati per ciascuna commissione permanente e dai diciotto deputati componenti la delegazione al Parlamento europeo.

3. La commissione affari esteri, integrata dai diciotto deputati componenti la delegazione al Parlamento europeo, esamina la relazione annuale consuntiva sulle Comunità, e in tale sede può chiedere al Governo di essere informata sulle previsioni relative ai problemi comunitari per l'anno successivo.

Art. 127.

1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei ministri e dalla commissione delle Comunità europee, non appena pubblicati sulla « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità, sono deferiti per l'esame alla commissione competente per materia, con il parere della commissione affari esteri.

2. Entro il termine di trenta giorni, la commissione esamina il testo normativo in questione e può esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.

CAPO XXIX
DELLE INTERROGAZIONI

Art. 128.

1. I deputati presentano le interrogazioni al Presidente della Camera.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.

Art. 129.

1. Le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunciate.

2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interrogazioni sono poste senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni.

3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interrogazioni presentate dallo stesso deputato.

Art. 130.

1. In ciascuna seduta almeno i primi quaranta minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti.

2. Trascorso il tempo indicato nel precedente comma il Presidente rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta successiva.

Art. 131.

1. Il Governo può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. Se dichiara di dover differire la risposta, precisa in quale giorno, entro il termine di un mese, è disposto a rispondere.

2. Se l'interrogante non si trova presente quando il Governo si accinge a rispondere, si intende che abbia rinunciato all'interrogazione.

Art. 132.

1. Dopo la risposta del Governo su ciascuna interrogazione l'interrogante può replicare per dichiarare se sia stato o no soddisfatto.

2. Il tempo concesso all'interrogante per la replica non può eccedere i cinque minuti.

Art. 133.

1. Nel presentare una interrogazione, il deputato può dichiarare che intende avere risposta in commissione.

2. In tal caso il Presidente della Camera trasmette l'interrogazione al presidente della commissione competente per materia e ne dà comunicazione al Governo.

3. L'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della commissione, trascorso il termine di quindici giorni dalla presentazione. Si applicano le norme degli articoli 131 e 132.

4. Dello svolgimento delle interrogazioni è dato conto nel Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari.

Art. 134.

1. Nel presentare una interrogazione, o successivamente, il deputato può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro venti giorni, il Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera. Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunziata alla Camera.

2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel precedente comma, il Presidente della Camera, a richiesta dell'interrogante, pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva della commissione competente.

Art. 135.

1. Quando il Governo riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza può rispondere subito o all'inizio della seduta successiva.

2. Spetta sempre all'interrogante il diritto di replica a norma dell'articolo 132.

CAPO XXX
DELLE INTERPELLANZE

Art. 136.

1. I deputati presentano le interpellanze al Presidente della Camera.

2. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.

Art. 137.

1. Le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.

2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione le interpellanze sono poste senz'altro all'ordine del giorno della seduta del primo lunedì successivo.

3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interpellanze presentate dallo stesso deputato.

4. Prima della scadenza del termine previsto nel secondo comma del presente articolo o nel giorno fissato per lo svolgimento, il Governo può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo, ovvero di voler differire la risposta ad altra data entro le due settimane successive, salvo che l'interpellante consenta a più lungo rinvio. Di fronte ad una richiesta di rinvio o in caso di urgenza, l'interpellante può chiedere all'assemblea di fissare lo svolgimento nel giorno che egli propone.

Art. 138.

1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di quindici minuti e, dopo le

dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Il Presidente può concedere maggior tempo agli interpellanti se la questione riveste eccezionale rilevanza politica.

2. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo, può presentare una mozione.

CAPO XXXI

DELLE DISPOSIZIONI COMUNI A MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Art. 139.

1. Per la presentazione di mozioni, di interpellanze e di interrogazioni, si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 89.

2. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve avvenire distintamente da ogni altra discussione ad eccezione dei dibattiti relativi alla programmazione, al bilancio e ad inchieste parlamentari.

3. Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni e interpellanze relative ad argomenti identici o strettamente connessi, siano raggruppate e svolte contemporaneamente.

4. Qualora su una o più interpellanze e mozioni si faccia una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze. Gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni.

CAPO XXXII

DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI

Art. 140.

Le proposte di inchiesta parlamentare seguono la procedura prevista per i progetti di legge.

Art. 141.

1. Quando la Camera decide di procedere ad una inchiesta, la commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei gruppi parlamentari. La Camera può delegarne la nomina al Presidente.

2. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Se anche il Senato delibera un'inchiesta sull'identica materia, le commissioni delle due Camere possono deliberare di procedere congiuntamente.

Art. 142.

Quando una commissione d'inchiesta ritenga opportuno di trasferirsi o di inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Parlamento, ne informa, prima di deliberare al riguardo, il Presidente della Camera.

CAPO XXXIII

DELLE PROCEDURE DI INDAGINE, INFORMAZIONE E CONTROLLO IN COMMISSIONE

Art. 143.

1. Le commissioni presentano all'assemblea, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengano opportune o che dalla Camera siano richieste, procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un gruppo, direttamente dai Ministri competenti informazioni, notizie e documenti.

2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo.

3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e ad ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo.

Art. 144.

1. Le commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, previa intesa con il Presidente della Camera, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività della Camera.

2. Nelle sedute dedicate a tali indagini le commissioni possono invitare qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine.

3. L'indagine si conclude con l'approvazione di un documento che dia conto dei risultati acquisiti.

4. Delle sedute delle commissioni è redatto, oltre al processo verbale, un resoconto stenografico, a meno che la commissione non decida diversamente.

5. Se anche dal Senato della Repubblica sia stata disposta una indagine sulla stessa materia, il Presidente della Camera può promuovere le opportune intese con il Presidente del Senato affinchè le commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

Art. 145.

1. L'assemblea e le commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti, tramite il Governo, l'ISTAT a compiere rilevazioni, elaborazioni e studi statistici, previa definizione dell'oggetto e delle finalità.

2. I risultati di tali rilevazioni, elaborazioni e studi sono stampati non appena trasmessi dall'ISTAT.

CAPO XXXIV

DEI RAPPORTI CON IL CNEL

Art. 146.

1. L'assemblea e le commissioni in sede legislativa, prima che sia chiusa la discussione sulle linee generali,

e le commissioni in sede referente, prima che sia conferito il mandato della relazione per l'assemblea, possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL ad esprimere il parere sull'oggetto della discussione.

2. Il Presidente della Camera fissa il termine entro il quale il parere deve essere dato e ha la facoltà di concedere eventuale proroga.

3. Il parere del CNEL è pubblicato nel resoconto stenografico, se espresso per l'assemblea o per la commissione in sede legislativa, ed in allegato alla relazione per l'assemblea, se espresso per la commissione in sede referente.

Art. 147.

1. Il Presidente della Camera dà comunicazione alle commissioni parlamentari dell'ordine dei lavori dell'assemblea e delle commissioni del CNEL.

2. L'assemblea e le commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL a compiere studi ed indagini, previa definizione dell'oggetto e delle finalità. I risultati di tali studi e indagini sono stampati e distribuiti non appena trasmessi dal CNEL.

CAPO XXXV
DEI RAPPORTI CON LA CORTE DEI CONTI

Art. 148.

Un presidente di commissione, per la materia di competenza di questa, o un presidente di gruppo possono, tramite il Presidente della Camera, avanzare richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti alla Corte dei conti nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti.

Art. 149.

1. Le relazioni che la Corte dei conti invia al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sono assegnate all'esame della commissione competente per materia.

2. La commissione, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, o un suo comitato, possono, tramite il Presidente della Camera, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.

3. La commissione presenta su ciascuna gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo, ovvero può votare una risoluzione a norma dell'articolo 117.

Art. 150.

1. I decreti registrati con riserva che la Corte dei conti trasmette al Parlamento sono subito assegnati alla commissione competente per materia, che provvede ad esaminarli entro un mese dall'assegnazione ascoltando il Ministro che ha chiesto la registrazione con riserva.

2. La commissione può altresì richiedere, tramite il Presidente della Camera, alla Corte dei conti ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.

3. La commissione può concludere il proprio esame votando una risoluzione a norma dell'articolo 117.

DISPOSIZIONE FINALE

Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(2353)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(1651167) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.